

REGOLAMENTO EDILIZIO

DEL

COMUNE DI NAPOLI



con appendice:

LEGGE URBANISTICA (Stralcio)

E

TUTELA BELLEZZE NATURALI



LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

NAPOLI - Via Tommaso Caravita, 30

1965



MUNICIPIO DI NAPOLI

REGOLAMENTO EDILIZIO

DEL

COMUNE DI NAPOLI

Approvato dal Commissario Straordinario del Comune con le deliberazioni 15 settembre 1935 n. 2372 e 10 ottobre 1935 n. 2584, e dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 15 ottobre 1935 n. 93080 Div. II ed omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici — Direzione Generale della Edilizia e delle Opere Igieniche — il 30 ottobre 1935 n. 14616 Div. VII.

Modificato con deliberazioni consiliari 25 luglio 1949, n. 111, e 9 marzo 1950, n. 4, approvate dalla G. P. A. rispettivamente il 5 agosto 1949, Div. IV, n. 70460, e il 19 aprile 1950, Div. IV, n. 42782: modifiche approvate con decreto interministeriale 31 marzo 1952, giusta comunicazione del Ministero dei LL. PP. addì 2 maggio 1952, Div. XXIII, n. 1370.

MUNICIPIO DI NAPOLI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Lette le deliberazioni 15 settembre 1935 n. 2372 e 10 ottobre 1935 n. 2584 con le quali è stato approvato il Regolamento Edilizio per la Città di Napoli.

Letta la deliberazione nella seduta del 15 ottobre 1935 n.ro 93080 Div. 2^a della Giunta Provinciale Amministrativa con cui detto Regolamento è stato approvato.

Accertato che a senso e per gli effetti dell'articolo 62 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 il detto Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 31 ottobre al 15 novembre 1935 senza che alcuna opposizione venisse prodotta.

Accertato che detto Regolamento è stato anche omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici — Direzione Generale dell'Edilizia e delle Opere igieniche — il 30 ottobre 1935 n. 14616 - Div. VII.

DICHIARA

esecutorio dal giorno 16 novembre 1935 il nuovo Regolamento Edilizio della Città di Napoli per ogni effetto di legge.

Napoli, 16 novembre 1935.

Il Segretario Generale
F.to A. CANALINI

Il Commissario Straordinario
F.to G. NIUTTA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del presente Regolamento

Tutte le opere ed i lavori da eseguirsi nel territorio del Comune di Napoli, sia per conto di Enti, sia di privati, sono sottoposti alle norme del presente Regolamento.

In conseguenza nel detto territorio non è permesso eseguire, senza preventiva licenza del Sindaco, e con modalità diverse da quelle in seguito stabilite:

a) costruzione di nuovi edifici, sopralzi od ampliamenti di quelli esistenti;

b) demolizione, ricostruzione parziale o totale, modifica, trasformazione o restauro di edifici esistenti;

c) spostamento o rimozione di elementi di fabbrica o di altre cose e materie che abbiano comunque carattere storico, archeologico, artistico od anche semplicemente panoramico, e che siano esposti alla vista del pubblico;

d) restauro, decorazione o attintatura delle facciate dei fabbricati rivolte alla strada pubblica o comunque visibili da strade, giardini o spazi pubblici;

e) apposizione sulle facciate esterne dei fabbricati, o impianto, comunque in vista del pubblico di fanali, insegne, stendardi, leggende, quadri indicatori, antenne-radio, lapidi, condutture elettriche, telefoniche, ecc. anche se tali apposizioni vengano da Enti e concessionari di servizi pubblici;

f) esecuzione di scavi od opere sotterranee in genere;

g) qualunque altra opera che possa interessare lo sviluppo, l'igiene e l'estetica della Città in relazione al contenuto del presente Regolamento.

Non occorre licenza per i lavori di ordinaria manutenzione che non importino variazione alcuna allo stato originario.

Art. 2

Richiesta di licenza e documenti relativi

Per la esecuzione di una qualsiasi delle opere indicate nel precedente articolo, l'interessato — Ente o persona — dovrà presentare al Sindaco analoga istanza con apposito modulo non bollato, precisando in esso l'entità e la natura dell'opera, la durata presumibile del lavoro e allegando alla stessa tutti quei documenti e disegni che valgano a dare una conoscenza esatta di quanto si vuole eseguire (descrizioni, disegni, fotografie, modelli, ecc.). I grafici, al pari della denuncia, sono esenti da bollo; tutti i documenti, disegni, ecc. dovranno essere tracciati con sistema indelebile, e, per esigenze di archivio, essere piegati alla misura di cm. 21×31.

In particolare, i grafici illustrativi delle nuove costruzioni, a corredo della richiesta, dovranno esibirsi in triplice copia; qualora occorra licenza speciale, dovranno essere in quattro copie. La denuncia così completata, previo pagamento delle tasse edilizie prescritte, sarà esibita alla competente sezione dell'Ufficio tecnico, che, verificato con esame sommario la formale regolarità degli atti, ne rilascerà regolare ricevuta.

I documenti da esibire sono:

a) una planimetria quotata generale della zona nella quale l'opera dovrà eseguirsi, alla scala in nessun caso minore di 1:2000, perfettamente aggiornata in ogni particolare, estesa quanto occorre perché da essa risultino in maniera precisa ed inequivocabile la posizione dell'opera, riferita ad elementi perfettamente noti ed individuati nella planimetria stessa ed alle proprietà aliene confinanti, nonché le dimensioni di tutti gli spazi, pubblici o privati, adiacenti ed ogni altro particolare che possa avere interesse ai fini della licenza richiesta. Quando l'opera ricade in zone per le quali esistano piani regolatori generali o parziali debitamente approvati e resi esecutivi, anche i tracciati di questi dovranno riprodursi sulla planimetria generale;

b) una planimetria speciale dell'opera alla scala non minore di 1:100, e le planimetrie speciali rilevate a differenti altezze, quando ciò fosse necessario, per il diverso sviluppo dell'opera;

c) i disegni delle facciate prospicienti sulle pubbliche strade, o comunque visibili da queste o da altri luoghi pubblici, completi anche della decorazione cromatica relativa sia alle parti murarie che agli infissi; il tutto alla scala minore di 1:100;

d) una sezione verticale (ed, occorrendo, anche più) da cui risultino tutti i particolari delle scale, cortili solai, tetti, camere d'aria, ecc. sempre alla scala non minore di 1:100;

e) un particolare della facciata, completo di tutti gli elementi architettonici, che comprenda almeno una intera campata, alla scala non minore di 1:20;

f) il progetto completo della fognatura domestica, sia pluviale che fecale e quello degli impianti per approvvigionamento idrico dove manchi l'acqua fornita dal Comune. Quando la portata delle condotte relative a qualsiasi altro servizio debba per particolari esigenze dell'edificio sorpassare quella degli ordinari impianti domestici, occorrerà presentare anche per queste apposito progetto.

Indipendentemente da quanto potrà risultare in base alla scala dei disegni, dovranno sui disegni stessi essere chiaramente indicate in cifre:

1) le altezze dei piani sia lorde (da pavimento a pavimento) che nette (da pavimento a soffitto);

2) le altezze dei muri esterni del fabbricato e dei muri di cinta verso gli spazi scoperti, sia pubblici che privati, e le dimensioni planimetriche di tali spazi e dei cortili;

3) le dimensioni delle aperture per il passaggio dell'aria e della luce.

Dovranno, inoltre, da apposito elenco risultare il tipo della fondazione e le dimensioni dei muri, delle armature di tetti e solai, delle mensole, ecc.: in una parola, di tutte le membrature interessanti comunque la stabilità dell'edificio.

Qualora l'importanza della costruzione e dei luoghi lo consigli, potrà l'Amministrazione richiedere la presentazione di uno schizzo prospettico (o la fotografia) dei fabbricati immediatamente adiacenti.

Qualora per rendere le opere progettate rispondenti alle norme regolamentari occorran convenzioni con terzi queste dovranno essere esibite dal richiedente la licenza edilizia in copia autentica e dovranno essere trascritte a favore del Comune.

Non potrà essere rilasciata licenza per le costruzioni che com-

prendessero nel loro complesso opere già esistenti, difformi dal presente Regolamento, o non risultanti in modo alcuno già approvate.

Per gli stabilimenti industriali, stalle, teatri, cinematografi, depositi di sostanze infiammabili, sale di ritrovo pubblico, scuole, o altri locali aperti al pubblico, occorre indicare la destinazione precisa dell'edificio, mettere in rilievo le sue rispondenze alle speciali prescrizioni di Leggi e Regolamenti (1), ed esibire in visione i documenti originali di approvazione delle varie autorità competenti.

Per le costruzioni industriali resta fermo l'obbligo della denuncia all'Ispettorato Corporativo per i provvedimenti di sua competenza ai sensi del Regolamento Generale d'Igiene del lavoro.

Per gli edifici di interesse storico, di pregio artistico o che interessino il panorama, giusta le leggi, occorre anche il «nulla osta» della locale Soprintendenza all'Arte Medioevale e Moderna.

Per gli edifici da costruirsi in zone soggette a servitù aeronautiche, occorre altresì il nulla osta del Comando di Aeronautica.

Per la più rapida istruttoria delle licenze edilizie, potrà l'Amministrazione nominare una speciale Commissione interna costituita dai rappresentanti degli uffici interessati alla istruzione e facenti parte della Commissione Edilizia di cui all'art. 73 con l'incarico di vagliare collegialmente le richieste in rapporto alle norme del presente Regolamento.

Art. 3

Firma delle richieste e dei documenti

La domanda di licenza, i documenti ed i disegni tutti ad essa allegati dovranno portare la firma del proprietario che intende costruire e quella del redattore dei progetti e del direttore dei lavori, i quali dovranno essere professionisti legalmente autorizzati, in relazione alla natura dell'opera. Colui o coloro che sottoscriveranno in qualità di proprietari o di committenti si intenderanno nei riguardi del Comune essere soli ad edificare ed a possedere, e perciò tenuti a ridurre ogni cosa al primitivo stato, quando, per opposizioni comunque o da chiunque prodotte, fossero impediti in modo definitivo dal condurre a termine l'opera. Tutti i firmatari, poi, dovranno indicare un domicilio legale, al quale potessero essere utilmente indirizzate tutte le comunicazioni.

(1) Le leggi e regolamenti in materia sono in vendita presso la libreria Majolo in Napoli.

Art. 4

Responsabilità e direzione dei lavori

Il progettista, il direttore dei lavori ed il costruttore sono responsabili ciascuno per la sua parte, a norma delle leggi vigenti, della statica delle opere e della stretta osservanza delle norme stabilite in proposito dalle leggi e dai regolamenti in vigore. La responsabilità dei suddetti non viene diminuita per effetto della licenza di esecuzione concessa dal Comune e della presentazione dell'elenco delle dimensioni delle membrature e di calcoli tecnici delle singole strutture, in esecuzione del disposto dell'art. 2.

Qualora durante la esecuzione dell'opera risulti che il Direttore dei lavori non presti effettivamente la sua opera, sarà senz'altro revocata la licenza e disposta la sospensione dei lavori.

E' obbligatorio, per tutta la durata dei lavori, tenere esposta esternamente, in luogo ben visibile, una tabella di dimensioni non inferiore ai m. 0,80x0,40, indicante il nome e domicilio del proprietario e del Direttore dei lavori e del costruttore.

Art. 5

Rilascio o rifiuto della licenza

La licenza dovrà essere accordata o rifiutata, previo parere degli organi ed Uffici competenti, entro sessanta giorni dalla richiesta, o trenta dall'eventuale completamento degli atti e documenti che fossero richiesti in conformità delle disposizioni del presente Regolamento.

Il termine sarà calcolato dalla data apposta sulla richiesta, o sulla lettera di accompagnamento dei documenti inviati a completamento, dall'Ufficio di protocollo generale del Comune. Qualora le opere progettate fossero ritenute tali da danneggiare la fisionomia tradizionale della Città o di particolari località consacrate per la loro bellezza naturale al pubblico godimento, l'Amministrazione potrà, previa comunicazione scritta all'interessato, sospendere per tre mesi l'istruttoria in attesa delle decisioni del Ministero della Pubblica Istruzione al quale dovrà però subito far presente l'opportunità di intervenire ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778 (1).

Qualora l'Amministrazione non ritenesse di accordare l'autorizzazione richiesta, ne darà comunicazione scritta all'interessato, indicando i motivi del rifiuto ed, eventualmente, quali parti del progetto dovessero essere modificate, restituendo in pari tempo

(1) Sostituita dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 in seguito riportata.

1 disegni presentati, ad eccezione di un esemplare da acquisirsi agli atti del Comune.

Elasso il termine di giorni sessanta dalla presentazione della domanda, ovvero trenta dalla presentazione degli ultimi documenti che fossero richiesti a corredo della domanda, senza che sia intervenuta notifica di impedimento alcuno da parte del Comune, il richiedente potrà notificare al Comune il suo proposito di dare inizio ai lavori. Ove nel termine di quindici giorni dalla notifica il Comune non rilascia la licenza, o non provveda alla notifica del diniego di rilascio, la costruzione potrà dall'interessato sotto la sua responsabilità essere di fatto iniziata e proseguita senza incorrere in contravvenzione, in conformità del progetto presentato, purché le opere stesse non siano in violazione del disposto del presente regolamento.

Art. 6

Lavori che possono iniziarsi od eseguirsi senza licenza

Salva l'ipotesi preveduta nell'articolo precedente, nessun lavoro potrà essere iniziato senza preventiva licenza, fatta eccezione pei seguenti casi:

a) provvedimenti richiesti da urgenti ed improvvisi ragioni di sicurezza ed igiene, che dovranno, però, essere immediatamente denunziati all'Amministrazione per la successiva regolarizzazione anche agli effetti fiscali;

b) opere disposte con regolare ordinanza dalle competenti Autorità di qualsiasi giurisdizione e grado;

c) restauri interni di ordinaria manutenzione e perciò non comprendenti innovazione alcuna;

d) modifiche interne degli stabilimenti industriali, in pendenza però della regolarizzazione della licenza e purché non in contrasto con le disposizioni vigenti.

Qualora, avendo taluno iniziato i lavori senza preventiva licenza, non si riscontrino nel fatto le circostanze suddette, anche in mancanza di ogni atto d'impedimento da parte delle autorità, ed indipendentemente dalle penalità alle quali andrà soggetto, questi resterà sempre solo ed esclusivo responsabile della conformità delle opere alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, con l'obbligo di sospendere ed attenersi a tutte le pre-

scrizioni che potessero venire impartite, tanto per le opere già eseguite che per quelle da eseguire.

Art. 7

Licenze per gruppi di fabbricati e lottizzazione di suoli

Qualora la richiesta di licenza abbia per oggetto la costruzione di edifici o gruppi di edifici, anche non visibili da strade o spazi pubblici, i quali dovessero, poi, in qualunque tempo, collegarsi all'abitato ed alle strade e spazi pubblici con apposite vie di comunicazione, dovranno i richiedenti, oltre ai documenti e disegni innanzi indicati, sottoporre all'approvazione i progetti completi della viabilità, della fognatura e degli altri servizi relativi.

Anche per la semplice lottizzazione di suoli edificabili o destinati a diventar tali è necessaria la preventiva autorizzazione.

La lunghezza delle strade private disposte in un piano di lottizzazione non deve essere inferiore a metri dieci, anche se non a confine di pubbliche strade. Il Comune potrà richiedere che dette strade siano chiuse di notte alla loro estremità con cancelli, e che siano munite di cartelli visibili con la scritta « Via privata ».

L'approvazione di tali progetti e la sorveglianza sulla loro esecuzione non importano alcun obbligo pel Comune né a concorrere alla spesa di costruzione delle strade e degli impianti dei detti servizi, né ad assumere, in tutto o in parte, l'onere di manutenzione, dovendo tanto la costruzione delle strade, delle fognature e gli impianti dei servizi, quanto la manutenzione relativa, restare interamente a carico dei richiedenti o dei loro aventi causa.

La licenza di abitabilità per le abitazioni così costruite sarà, fra l'altro, subordinata alla osservanza di tutte le condizioni suddette.

Art. 8

Carattere e validità delle licenze

La licenza edilizia non importa convalida tecnica dell'opera, restando ogni responsabilità completamente a carico degli interessati, ai sensi del precedente articolo 4. Essa non esime il ri-

chiedente dall'obbligo di osservare tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali e particolari, in materia di sicurezza pubblica, di igiene, di polizia e di tutela dei monumenti ed opere d'arte o del paesaggio. Essa si intende, inoltre, rilasciata con salvezza assoluta del diritto dei terzi, dovendosi ritenere il Comune assolutamente estraneo ad ogni vertenza o contestazione che potesse sorgere fra i terzi eventualmente interessati.

La licenza avrà la validità che sarà stata fissata dall'Amministrazione, tenuto conto della importanza dell'opera. Per le opere, non iniziate nel termine di mesi sei dal rilascio della licenza, la licenza già concessa si intenderà decaduta: conseguentemente le opere relative non potranno essere iniziate se non dopo nuova denuncia e nuova licenza.

Art. 9

Opere eseguite senza licenza od in difformità

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti in perfetta conformità della licenza ottenuta.

In caso di lavori eseguiti senza licenza, od in difformità di questa, colui che li avrà fatti eseguire, indipendentemente dalle penalità alle quali potrà essere assoggettato per tale fatto, sarà tenuto a ridurre ogni cosa al primitivo stato; in mancanza sarà provveduto a norma di legge ⁽¹⁾.

Il Comune provvederà a far sospendere le opere intraprese o riprese in difformità delle precedenti disposizioni, dei disegni approvati e delle condizioni contenute nella licenza, ad ordinarne la modifica ed a provocarne, se necessario, la demolizione a spese del proprietario, con salvezza dei provvedimenti contingibili ed urgenti che sono nelle attribuzioni del Sindaco.

Quando, invece, pure essendo la costruzione conforme alle norme della licenza, risultasse che questa è stata rilasciata in base a tipi non rispondenti a verità, sarà sospeso il proseguimento dei lavori e si procederà, a tutte spese del richiedente, alla revisione degli atti ed alla conseguente modifica ed, eventualmente, alla demolizione delle opere comunque difformi dal presente Regolamento.

Nessuna ripresa di lavori potrà effettuarsi se prima il Comune non sarà stato rimborsato di tutte le spese sostenute per vigilanza, guardiania, opere o demolizioni eventualmente eseguite, ecc.

(1) Vedi anche le altre sanzioni stabilite dalla legge urbanistica in seguito riportata.

Art. 10

Capisaldi per edifici a confine di pubbliche strade

Per qualsiasi edificio da sorgere a confine di pubbliche strade, aperte o da aprire, il proprietario dovrà chiedere in tempo utile la determinazione dei capisaldi o punti fissi, ai quali dovrà attenersi.

Per le operazioni eventualmente necessarie di accertamento, rilievo, ecc. dovrà il richiedente fornire gli operai ed attrezzi occorrenti, prestarsi a tutte le richieste dell'Ufficio Tecnico del Comune e pagare le spese necessarie, comprese quelle per i bolli, tasse, ecc.

I capisaldi o punti fissi che verranno stabiliti dall'Ufficio Tecnico del Comune dovranno risultare da apposito verbale, da firmarsi dai detti incaricati e dal proprietario o dal suo rappresentante, e da redigersi in doppio originale per essere conservato tanto dal Comune, quanto dall'interessato.

Sulla fronte dei nuovi fabbricati, all'altezza di circa m. 1,50 dal suolo, dovrà lasciarsi un caposaldo in pietra da taglio che determini in avvenire il filo stradale così fissato.

E' rigorosamente vietato di occupare con zoccolature, scalini ecc. parte alcuna del suolo stradale.

Art. 11

Rinvenimento in occasione di demolizioni, scavi, ecc.

Se nel costruire, trasformare o demolire un edificio, eseguire scavi, ecc. si venissero a scoprire manufatti, ruderi, monumenti, comunque avanzi di presumibile pregio storico od artistico, oltre quanto è stabilito dalle leggi dello Stato, dovranno, il proprietario ed il costruttore, darne immediatamente avviso al Comune pei provvedimenti del caso.

Analoga cura dovrà aversi in caso di rinvenimento di ossa umane.

TITOLO II

NORME IGIENICO-EDILIZIE PER LE COSTRUZIONI NUOVE
E PER I FABBRICATI ESISTENTI

Art. 12

Divisione del territorio comunale in zone

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio amministrativo del Comune si intende diviso nelle seguenti tre zone, salvo le modifiche conseguenti alla approvazione del Piano Regolatore:

1) La prima zona (centrale) è costituita dall'area compresa fra il litorale e le strade seguenti: Piazza Barbaia, Via Mergellina, Piazza Sannazaro, Salita Piedigrotta, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Mazzini, Via Salvator Rosa, Piazza Museo, Via Foria, Piazza Carlo III e Corso Garibaldi.

2) La seconda zona comprende:

a) il territorio a Sud-Est della linea Salita Campo, Via S. Maria del Pianto, Purgatorio, con gli attuali abitati di S. Giovanni, Barra e Ponticelli, esclusa la zona industriale;

b) il territorio a settentrione della zona centrale ed in allargamento di questa fino alla linea Pozzelle - Pontirossi - Salita Pontirossi - Capodimonte - Conocchia - Due Porte - Montedonzelli - Pigna - S. Maria la Libera - S. Stefano al Vomero - Via Tasso - Ruesch - Corso V. Emanuele - Stazione Mergellina;

c) il territorio di Fuorigrotta e Bagnoli compreso fra le vie: Agnano, Canzanella, Terracina, Consalvo, Campegna, Coroglio Marina;

d) il territorio a Nord-Est della Via Provinciale Montagna con l'abitato di Pianura, fino alla linea Canello-Polverino verso occidente e Pignatiello-Cannavino verso oriente;

e) la zona al confine del territorio comunale, comprendente i comuni aggregati del nord e precisamente a nord della linea Guantai, Orsolona, Santa Croce, Ponte Caracciola, Frullone, Garitone, Via Miano (Bellaria), Cavone di Miano, Rettifilo Campo, Circumvallazione Cimitero.

3) La terza zona ad abitazione estensiva, o zona di espansione, è costituita dal territorio comunale non compreso nelle zone precedenti.

CAPO I

NORME IGIENICO-EDILIZIE PER LE NUOVE COSTRUZIONI NELLE PRIME DUE ZONE

Art. 13

Altezza degli edifici

Ogni edificio che verrà a ricadere nei limiti della zona centrale non potrà avere alcuna parete esterna (facciata) che prospetti su strade, piazze e spazi pubblici in genere, di altezza maggiore di una volta e cinquanta centesimi la larghezza della strada, piazza o spazio pubblico antistante, con un massimo consentito di m. 32.

Per gli edifici da ricadere nella zona media l'altezza delle facciate non potrà superare una volta e trenta centesimi la larghezza della strada, piazza o spazio pubblico antistante, né superare l'altezza massima di m. 26,00.

Per le strade sopra un lato delle quali non si possa edificare, potrà nel lato opposto spingersi la costruzione fino ad un'altezza pari al doppio della larghezza stradale, fermi restando sempre i massimi di cui sopra.

Per larghezza, ai fini del presente articolo, si intende quella costante, o media, del tronco interessato, quale risulterà dalla misura diretta, o, per le strade in costruzione od in progetto, dalla planimetria ufficiale delle stesse.

Altezza di una facciata dovrà intendersi quella misurata al centro di essa, dal piano stradale fino al ciglio dell'attico, od al piano di gronda (quanto fosse visibile come coronamento di atti-

co od insostituzione di esso), od al ciglio dello zoccolo di base alle balaustre a vento, che recingessero terrazze superiori.

Art. 14

Altezza di congruaggio degli edifici

Potrà, per ragioni architettoniche e di estetica cittadina, consentirsi che un edificio, al quale spetterebbero giusta l'articolo precedente due o più facciate contigue di diversa altezza, raggiunga col suo coronamento, in tutte le fronti contigue, un medesimo piano orizzontale, ed assuma conseguentemente un'altezza media (altezza di congruaggio), unica per l'intero fabbricato, od anche altezze diversamente combinate per ragioni architettoniche e pratiche, purché la superficie complessiva delle facciate contigue verso strade o spazi pubblici non superi la somma dei prodotti delle altezze regolamentari delle singole facciate per le rispettive lunghezze, giusta l'articolo precedente.

La nuova sistemazione però, in ogni caso, dovrà inoltre essere tale che l'altezza risultante per le facciate rivolte verso le vie più strette non superi di oltre il 15% quella regolamentare come innanzi fissata.

Per usufruire del beneficio del congruaggio, il fabbricato dovrà presentare nelle sue diverse fronti un complesso architettonico non divisibile; ciò anche quando fosse costituito da corpi divisi o divisibili, nel qual caso la costruzione non simultanea dei vari corpi di fabbrica sarà ammessa solo quando si dia la precedenza alla parte fronteggiante sulla via, piazza, o spazio più largo.

Il beneficio del congruaggio toglie ai proprietari ed ai loro successori il diritto a qualunque sopraelevazione frontale, anche nella parte di fabbricato prospettante lo spazio di ampiezza maggiore. Tale limitazione dovrà risultare da apposita nota di trascrizione ipotecaria, a favore del Comune.

Non si farà luogo a congruaggio quando la continuità delle facciate fosse interrotta da altro corpo di fabbrica.

Art. 15

Altezza di edifici in angolo delle strade

Qualora non si usufruisca del beneficio del congruaggio, potrà consentirsi, salve sempre le ragioni architettoniche, che, di

due facciate contigue prospettanti su strade o spazi pubblici di diversa larghezza, quella prospettante sullo spazio più ristretto conservi la maggiore altezza spettante all'altra facciata, ma solamente per un tratto di lunghezza — misurata dal cantone dello edificio — non superiore all'ampiezza della strada più stretta, con un minimo sempre raggiungibile di metri 6.

Per le case aventi l'angolo di confluenza delle due facciate smussato o costituito da raccordo in curva, tale distanza si misurerà dal punto teorico di confluenza, e sarà aumentata dalla lunghezza di quel tratto della bisettrice dell'angolo delle due facciate che sarà individuato dal vertice stesso e dallo effettivo incontro della bisettrice con la caccia, piana o curva, del raccordo.

Art. 16

Altezza di edifici in casi speciali

Il Sindaco potrà, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, consentire altezze eccedenti i massimi stabiliti dall'articolo 13 per gli edifici monumentali, o di culto, od anche semplicemente di pubblico uso, ma sempre artisticamente importanti, salvo, si intende, a compensare la eventuale deficienza di ampiezza stradale con opportuni arretramenti.

Il Sindaco potrà inoltre, sentita la Commissione Edilizia, prescrivere altezze maggiori o minori di quella consentita dal Regolamento quando per la vicinanza o per la contiguità di altri edifici l'altezza progettata possa recare offesa all'estetica della via o della località, dove il fabbricato dovrebbe erigersi, o ricostruirsi o rialzarsi.

Così pure potranno essere limitate, in misura maggiore della normale stabilita nell'articolo 13, le altezze delle costruzioni che dovessero sorgere negli immediati dintorni di edifici di carattere monumentale allo scopo che non vengano turbati il carattere ambientale e la visuale d'insieme dell'opera monumentale nei confronti e nei reciproci rapporti con le costruzioni vicine.

Qualora la concessione di maggiore altezza prevista dal presente articolo desse luogo per qualsiasi titolo ad aumento di reddito per proprietario, dovrà da questi corrispondersi al Comune una volta tanto una tassa di L. 120,00 ⁽¹⁾ per mc. per tutto il volume del fabbricato ricadente oltre l'altezza regolamentare.

(1) Così modificata con deliberazione consiliare 20-12-1947, n. 57 approvata dalla G. P. A. nella seduta del 16-6-1948, Div. IV, n. 41173.

Art. 17

Altezza dei piani

Nei terranei normali che abbiano accesso dalla via pubblica, il soffitto dovrà ricadere ad altezza non inferiore a m. 4 dalla strada o marciapiede, né a meno di m. 3,75 dal pavimento interno. I locali, nei quali il pavimento sia elevato oltre m. 1,50 su suolo circostante, non saranno considerati terranei.

Il soffitto dei piani superiori al terraneo, o comunque aventi il pavimento elevato oltre m. 1,50 dal piano stradale, dovrà, tanto pei fabbricati nella zona centrale che in quella media, essere rialzato sul rispettivo pavimento per lo meno di m. 3,50; la differenza di livello fra i pavimenti non potrà, però, a sua volta essere inferiore a m. 3,75.

I locali immediatamente sottoposti alle coperture, indipendentemente dalla specie di queste, dovranno essere muniti di una impalcatura di presidio unita e continua che ne costituisca il soffitto ed alla quale saranno riferite le altezze nette suaccennate; tale impalcatura di presidio dovrà distare da quella che costituisce la copertura propriamente detta non meno di 0,40 (strato costante interno) e non meno di m. 3 dal pavimento, consentendosi l'altezza interna di m. 3 netta; la intercapedine — camera d'aria — risultante dovrà essere ventilata da apposite aperture.

Potrà consentirsi una minore altezza di intercapedine, mai però inferiore a cm. 20, quando si adottino solai speciali di struttura mista (cemento e laterizi) o rivestimento di materiale isolante riconosciuto idoneo dall'Amministrazione; in tal caso però l'altezza netta degli ambienti non potrà essere inferiore a m. 3,50.

L'altezza, la cubatura e la superficie dei locali destinati alla permanenza degli operai dovranno inoltre rispondere alle norme contenute nell'art. 8 del Regolamento Generale d'Igiene del lavoro ⁽¹⁾.

Art. 18

Edifici arretrati rispetto alla strada

Chi intendesse costruire in arretrato rispetto alla linea stradale, dovrà in massima mantenere la facciata parallela a detta linea ed attenersi scrupolosamente alla misura di arretramento che gli sarà stata consentita ed a tutte le altre norme che fos-

(1) Sostituito dal nuovo Regolamento Igiene del lavoro approvato con D.P.R. 19-3-1956, n. 203.

sero state imposte ai fini della estetica cittadina. Potrà, però, per speciali ragioni architettoniche, sentita la Commissione Edilizia, consentirsi anche un arretramento mistilineo e non parallelo al filo stradale.

L'arretramento potrà essere limitato, salvo sempre l'osservanza delle norme architettoniche, ad una parte della facciata.

L'interessato dovrà pure provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento, nonché ad una razionale sistemazione, sempre a sue spese, delle nuove facciate che si vengono a creare nei fabbricati a confine che, per effetto dell'arretramento, avessero da rimanere esposte alla pubblica vista.

Se l'arretramento si fa al piano terreno, l'altezza massima di un edificio arretrato sarà stabilita, come all'art. 13, in base alla larghezza stradale, aumentata però di una quantità eguale alla profondità dell'arretramento, e sarà sempre contenuta nei limiti massimi di cui all'articolo stesso.

Se l'arretramento si fa invece da uno qualsiasi dei piani superiori a quello terreno, l'altezza massima dell'edificio solo in parte arretrato sarà stabilita, come all'articolo 3, in base alla larghezza stradale aumentata però di una aliquota di arretramento, proporzionata alla parte di fabbricato soprastante, fermi i massimi di cui al detto articolo.

Della maggiore larghezza consentita per effetto dell'arretramento non potranno beneficiare i proprietari degli edifici di fronte per dare a questi una maggiore altezza.

Lo spazio antistante al fabbricato risultato per effetto di arretramenti a pianterreno non potrà essere sottoposto al livello stradale.

In nessun caso l'arretramento potrà essere inferiore a m. 2,50.

Art. 19

Edifici prospettanti su suoli privati

Nella zona centrale le facciate di edifici munite di aperture per il passaggio dell'aria e della luce, ma prospettanti verso aree private aperte in due lati, che siano, o non, a confine di pubbliche strade, potranno avere un'altezza non superiore rispettivamente a 2½ volte la larghezza media del corrispondente tratto di zona privata, non oltre i massimi fissati all'art. 13.

Ai fini dell'applicabilità della presente disposizione, detta area non potrà mai diventare pubblica strada, e di questo i proprietari dovranno fare ampio riconoscimento, dichiarando di sot-

tomettersi all'onere di sistemare e mantenere a loro cura e spese la pavimentazione, fognatura ed ogni altro servizio ricadente in tali aree, nonché di sottomettersi a tutte le altre condizioni e prescrizioni relative a spazi privati; dovendo in caso contrario adempiersi le prescrizioni contenute nell'art. 7 del presente Regolamento.

Tale riconoscimento dovrà constare da apposito atto notarile stipulato con intervento del Comune da trascriversi nelle forme di legge.

Nella zona media, invece, valgono le stesse norme fissate per gli spazi pubblici e per i cortili.

Art. 20

Spazi privati a confine di strade

Gli spazi di privata proprietà intercedenti fra i fabbricati, quando fossero a confine di pubbliche strade, fermo restando quanto è prescritto al precedente articolo per la loro ampiezza in rapporto all'altezza dei fabbricati limitrofi non potranno avere in nessun caso larghezza inferiore a m. 10,00 e dovranno essere limitati verso le strade stesse da cancellate di buon disegno, di altezza m. 2,50, e sorgenti sopra zoccolo di altezza non superiore a m. 1,25; salvo particolari prescrizioni da impartirsi caso per caso per ragioni di estetica potranno, poi, tali chiusure essere munite di vani di uscita con porta o cancello apritoio. Tali spazi dovranno essere pavimentati o sistemati a giardino, e regolarmente illuminati, fognati e mantenuti a cura e spese dei proprietari. La divisione in più parti, che di essi fosse desiderata dai proprietari, giusta i confini di proprietà, potrà farsi solamente, mediante cancellata su zoccolo di muratura, come precedentemente si è detto.

Tutti gli spazi di privata proprietà a confine di strade dovranno, su richiesta insindacabile dell'Autorità Comunale, essere chiusi con muri di cinta, e con speciali opere di sostegno ove occorreranno, a tutte spese dei proprietari; e con quel grado di decoro ed estetica che l'autorità crederà di imporre in relazione alla importanza della strada e ad altri elementi contingenti.

*Copertura degli edifici, terrazze, spanditoi
e smaltimento delle piovane*

La copertura degli edifici potrà essere sia a tetto che a terrazza; i tetti non potranno avere, di norma, una inclinazione superiore a 45° e dovranno essere costruiti in modo da non trasmettere ai muri alcuna spinta orizzontale; le terrazze, quando fossero accessibili dagli abitanti, dovranno essere protette in giro da parapetto o da balaustre metalliche od in muratura.

Tanto i tetti che le terrazze dovranno essere disposti in modo che le acque piovane non possano riversarsi disordinatamente sul pubblico suolo, ma, a mezzo di gronde e canali, siano convogliate fino ai condotti sottostradali. Le gronde e i canali dovranno armonizzare per forma e colore con le facciate ed essere costruiti di materiale impermeabile; i canali verticali, nella loro parte inferiore e fino all'altezza di m. 3,00 dalla sede stradale o dal marciapiede, dovranno essere mascherati nello spessore del muro, allogandosi in apposite nicchie od incassature rivestite di intonaco e senza aderire alle pareti di queste.

Nelle strade di quarta e quinta classe (1) potrà essere consentito che tali canali siano risaltati anche nella parte inferiore; ma in tal caso questi, per l'altezza degli stessi m. 3,00, dovranno essere di ferro o di ghisa e di un sol pezzo.

Tanto le gronde che i canali di scarico dovranno sempre essere tenuti in perfetto stato di funzionamento; ogni trascuratezza darà luogo a contravvenzione senza altro avviso.

Ogni edificio dovrà essere dotato di lavatoi e spanditoi in numero adeguato ai bisogni delle famiglie che vi potranno abitare. Tali impianti potranno essere collocati nei locali scantinati e seminterrati o sulle terrazze; nel primo caso però dovranno adottarsi impianti speciali per agevolare il ricambio dell'aria.

Nel caso di costruzione sulle terrazze, essi dovranno essere costruiti in arretrato rispetto alle facciate, sia interne che esterne, di almeno m. 2,00; avere un'altezza non superiore a m. 2,75, misurata esternamente, e le chiusure dei vani composte esclusivamente con inferriate a vento. L'altezza di queste sovrastrutture non entrerà nel computo di quelle massime fissate all'art. 13, né di essi si terrà conto nel calcolo delle tasse di licenza edilizia.

(1) Vedi allegato n. 1 della deliberazione podestarile 30-11-1931.

Cortili — Pozzi di luce

Quando nel suo sviluppo planimetrico un fabbricato comprendesse aree libere (cortili), verso le quali si aprissero finestre od altri vani del genere, tali aree potranno, solamente nell'ambito della zona centrale, essere anche chiuse, cioè interamente circoscritte dai muri delle facciate secondarie dell'edificio; in tal caso la superficie complessiva delle facciate in giro, misurate in altezza dalla sommità di ciascuna fino al piano del cortile, non dovrà mai superare sei volte l'area della zona racchiusa, né questa dovrà avere alcuna sua dimensione inferiore a m. 6,00. Si intenderà per piano del cortile quello del pavimento del più basso locale di abitazione illuminato dal cortile stesso, escludendo cioè quei sottostanti locali nei quali, a giudizio della Commissione Edilizia la struttura costruttiva e la disposizione planimetrica siano tali da fare escludere in via assoluta la permanenza di persona.

La pianta del cortile non dovrà avere rientranze fra i muri, di ampiezza inferiore a m. 4,00, né di profondità maggiore della larghezza effettiva.

Nella zona media sono proibiti i cortili chiusi; gli spazi privati interposti a fabbricati dovranno, perciò, essere aperti almeno in un lato ed, in tal caso, la superficie delle pareti effettivamente esistenti non dovrà superare il sestuplo dell'area del cortile, né la profondità del cortile dovrà essere superiore alla larghezza. Per i soli cortili di notevole ampiezza, e cioè di almeno m. 12,00 in ogni senso, potrà consentirsi la intera chiusura, ma a condizione che l'area della facciata non superi il quintuplo di quella del cortile.

La superficie dei cortili chiusi dovrà essere calcolata al netto da ogni sporgenza sopra di essi; sono tollerati solamente una gronda che insieme al canale di doccia non sporga più di metri 0,25, ed i terrazzini pensili scoperti, circondati da semplice ringhiera di ferro, ed aventi uno sviluppo lineare non superiore, per ciascun piano, alla metà del perimetro e con una sporgenza non superiore a m. 0,50; ogni altro ingombro o sporto di misura maggiore oltre quella indicata si intenderà diminuire in pari misura la superficie del cortile, e dovrà perciò essere compensato con pari aumento di superficie.

Quando un cortile confini per un tratto del suo perimetro con spazi di aliena proprietà, edificabili, sebbene non ancora edi-

ficati, e perciò non suscettibili di essere considerati cortili, si considererà il cortile stesso, agli effetti delle misure obbligatorie stabilite dal presente articolo, chiuso lungo quel tratto del perimetro stesso da un muro della altezza massima consentita, tenuto conto della larghezza della strada vicina, della distanza da questa e della categoria della zona. Tale disposizione non si applicherà ogni qualvolta esista tra i proprietari dei suoli confinanti apposita convenzione che regoli le ampiezze dei cortili e le altezze dei fabbricati di pertinenza di ciascuno, sempre però in perfetta osservanza del presente Regolamento: la convenzione stessa dovrà in tal caso essere esibita in copia legale e trascritta a favore del Comune.

Le facciate verso il cortile che fossero costruite in arretramento potranno, indipendentemente dall'altezza alla quale l'arretramento cominci, usufruire, nei limiti massimi di cui all'articolo 13, di una maggiore elevazione, purché la sommità loro non oltrepassi la linea di congiunzione della sommità regolamentare col piede della parete opposta.

A parziale deroga delle condizioni stabilite, potrà, nella sola zona centrale, consentirsi la costruzione di pozzi di luce, ossia di cortili di minori dimensioni ogni qualvolta questi servano per aereare scale di servizio, latrine o bagni. L'area deve in tal caso essere pari almeno ad un venticinquesimo delle pareti e mai inferiore a mq. 9,00 o con qualche lato inferiore a m. 3,00; l'area dovrà poi essere assicurata in basso da convenienti aperture fisse in diretta comunicazione con spazi liberi.

Art. 23

Vestiboli e scale — Ascensori

Gli androni, vestiboli, scalinate, ecc. dovranno essere bene illuminati ed aerati, pavimentati con materiali solidi ed impermeabili, non polverosi né scabri, ed avere pareti a superficie unita e di facile pulitura. Saranno consentite le scale illuminate dall'alto quando presentino un pozzo vuoto entro il giro dei rampanti e pianerottoli non inferiore ad un ottavo della superficie dell'intera gabbia di scala, ed a tanti centesimi di essa quanti ne saranno indicati nel numero dei metri di altezza dal pavimento di origine fino al pavimento dell'ultimo piano abitabile; dovrà però la copertura avere, in tal caso, aperture stabili di superficie complessiva utile non inferiore a quella del pozzo centrale.

La pendenza della scalinata non dovrà mai essere superiore a 18/26; le scale in curva, inoltre dovranno avere gli scalini larghi, sempre, almeno m. 0,15 nella parte più stretta. La larghezza delle rampe, variabile col tipo del fabbricato, non sarà mai inferiore a m. 1,00. Tali norme non si applicano alle eventuali comunicazioni interne fra due piani.

Per i fabbricati aventi più di cinque piani compreso il terraneo sarà obbligatorio l'impianto di un ascensore capace di almeno tre persone. Tale impianto non importerà ai fini fiscali cambiamento di categoria del fabbricato, salvo che a ciò concorrono altri fattori.

Art. 24

Terranei

I locali terranei con accesso diretto dalle strade e spazi pubblici dovranno essere situati ad un livello superiore di almeno m. 0,20 dal piano di strada o dal marciapiede e non potranno mai essere adibiti per uso di abitazione, ma solo ad uso magazzini, laboratorii, ecc.

Qualora tali locali non fossero scantinati, dovranno essere forniti di pavimenti impermeabili con sottostante vespaio aerato di altezza almeno cent. 30.

E' assolutamente vietato di adibire a stalle tali locali.

I terranei parzialmente interrati dovranno avere accesso unicamente da cortili, giardini o spazi privati. Essi potranno essere adibiti ad usi comportanti permanenza di persone durante il giorno solo nel caso che abbiano i muri perimetrali isolati mediante intercapedini, che dovranno però ricadere sempre nell'ambito della privata proprietà, con opportuni lavori, dal terreno circostante fino a m. 0,50 sotto il livello del pavimento; il pavimento stesso costruito di materiale impermeabile e munito di vespaio come innanzi, e la parte interrata non superiore ad un terzo dell'altezza utile, e quando questa non sia, complessivamente, inferiore a m. 4,00.

Art. 25

Estetica degli edifici

Qualunque maniera di architettura e di ornamento è ammessa, purché non manchi di sufficiente ragione ed opportunità,

specialmente nei riguardi della località nella quale dovrà sorgere l'opera.

Conseguentemente i materiali impiegati in modo visibile (come le pietre naturali, la terracotta, l'intonaco, ecc.) lo stile architettonico, gli ornamenti, le tinte, ecc., oltre ad essere per sè stessi decorosi, dovranno anche armonizzare con quelli degli edifici vicini, con speciale riguardo alla importanza artistica di questi ultimi.

Non saranno consentiti muri nudi di cinta, pareti grezze in sopraelevazione ed altre imperfezioni, ogni qualvolta potessero essere visibili da strade, piazze e spazi pubblici in genere, come anche dal mare, dalla ferrovia, ecc.

Ai fini dell'estetica gli edifici saranno sempre considerati un tutto unico, completamente indipendente dalla eventuale ripartizione della proprietà.

Art. 26

Ornati ed infissi

Per le dipinture, le sculture, ornamenti, ecc. che si volessero apporre sui muri delle case o su muri in genere esposti alla pubblica vista, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco, che potrà all'uopo richiedere disegni (anche colorati), modelli, ecc.

Gli infissi fanno parte delle facciate e come tali sono soggetti al controllo dell'Amministrazione per disegno, coloritura, applicazione, ecc. Gli infissi delle aperture verso la strada, il cui orlo inferiore ricadesse a meno di m. 2,50 dal marciapiede, od a meno di m. 4,00 dal piano stradale ove manchi il marciapiede, non dovranno spiegarsi verso l'esterno, salvo che la corrispondente zona non sia sottratta al pubblico passaggio.

In ogni caso, dove l'apertura verso l'esterno fosse imposta da ragioni speciali, dovranno adottarsi cautele atte ad eliminare ogni molestia o pericolo.

Sono vietati i sistemi di chiusura con ante asportabili.

Art. 27

Sporti delle facciate: balconi, cornici, ecc.

Le decorazioni degli edifici e gli sporti di qualunque genere fino all'altezza di m. 2,50 dal piano del marciapiedi o di m. 3,00

da quello della strada non dovranno sporgere più di m. 0,10 sull'area stradale né lo zoccolo dell'edificio potrà occupare parte alcuna del suolo stradale.

Lo zoccolo, sia delle case che dei muri di cinta, dovrà essere sempre costruito con lastre o conci di materiale duro e resistente, ed avere un'altezza di almeno m. 0,60. Questa disposizione vale anche per i fabbricati costruiti in arretramento, quando la zona di arretramento fosse lasciata al pubblico uso.

I balconi o terrazzini pensili, le cornici, mensole, ecc. non potranno, nelle facciate verso spazi pubblici, avere una sporgenza superiore ad un ventesimo dell'altezza massima consentita per il fabbricato al quale appartengono, con un massimo consentito di m. 1,25, né dovranno distare in alcun punto meno di metri 4,00 dal suolo stradale; nell'altezza infra m. 4,00 e m. 2,50 o m. 3,00 dove manchi il marciapiede, saranno consentite sporgenze fino a m. 0,25.

I terrazzini pensili coperti sono assolutamente vietati sulle facciate in vista del pubblico, anche se ricadenti su suoli di proprietà privata; potranno solo consentirsi terrazzini pensili chiusi che facciano parte integrante dell'architettura dell'edificio, e che non occupino una lunghezza complessiva superiore ad un quinto di quella dell'intera facciata.

Art. 28

Pensiline, fanali, ecc.

Potranno consentirsi, salvo il pagamento delle relative tasse, al disopra delle porte esterne, i tettini stabili purché interamente sospesi, in armonia con l'architettura dell'edificio e di tali dimensioni da non occupare più di un decimo dell'intera larghezza stradale, né più della larghezza dei marciapiedi, né da risultare in alcun modo più bassi di m. 4,00 sul piano stradale. In tutti i casi il proprietario dovrà curare il convogliamento delle acque provenienti dalle coperture in genere giusta l'articolo 21 e la loro pulizia.

I fanali delle botteghe saranno parimenti consentiti solo se sospesi, di buon disegno, ed elevati sul piano stradale, non meno di m. 2,75, dove vi sono marciapiedi, e non meno di m. 3,50 lungo le strade che ne sono sprovviste. Le tende mobili e le loro armature sono consentite solamente dove vi sono marciapiedi, ed in nessun caso mai oltre la larghezza di questi diminuita di m. 0,30;

esse possono essere abbassate fino a m. 2,10 dal piano del marciapiede stesso.

Le finestre sopra il tetto (abbaini), quando non fossero in armonia decorativa con la facciata, non dovranno essere visibili dalla pubblica strada.

Art. 29

Insegne — Tabelle

Le facciate di fabbricati di nuova costruzione, con locali desinati ad uso di engozio, dovranno contenere nel loro ordinamento architettonico la possibilità di collocare mostre ed insegne, che potranno essere piazzate soltanto nelle parti all'uopo predisposte.

Le diciture e la rappresentazione delle insegne, tabelle, ecc. come di ogni altra iscrizione esposta al pubblico, dovranno essere preventivamente approvate dal Sindaco; esse devono essere scritte in lingua italiana e potranno essere seguite dalla traduzione in una o più lingue diverse; per le insegne luminose dovrà il Sindaco approvare anche i colori e l'intensità della illuminazione.

Le insegne, ditte, cartelli e simili sia soprastanti che laterali ai negozi, dovranno essere sempre mantenute in buono stato e non dovranno essere coperte con carta o tela o in altro modo che nasconda o modifichi, sia pure solo temporaneamente, le diciture originarie.

Le insegne e tabelle sospese, oltre che pel disegno e quanto altro innanzi, sono soggette ad approvazione anche per quanto riguarda sostegni, dimensioni, posizione, ecc. Le insegne a banderuola sono in massima vietate; possono solo, caso per caso, consentirsi per i soli terranei.

Art. 30

Opere esterne vietate

Salvo quanto è disposto dall'art. 27, sono vietate tutte le altre opere risaltate sulle facciate degli edifici; nonché i cavalcavia, di qualunque tipo o costruzione, che, passando da edificio ad edificio, coprissero strade od altri spazi pubblici.

Anche le tubazioni per acqua, i condotti da fumo, ecc. quando dovessero venire applicati ai muri di facciata, dovranno es-

sere racchiusi in incassature, non aderire alle pareti delle stesse ed essere perfettamente mascherati all'esterno. Ove ciò non fosse possibile, dovranno spostarsi verso i cortili o le altre facciate interne.

Art. 31

Finestre nei locali interrati

Le finestre dei locali in tutto o in parte interrati, salvo quanto fosse disposto da speciali regolamenti, sono soggette alle norme generali stabilite per le porte delle botteghe e terranei normali.

Quando tali aperture fossero praticate nell'altezza dello zoccolo o nelle soglie dei terranei, dovranno essere munite di solida difesa in pietra forata o metallo, e di fitta rete metallica interna facilmente rimovibile.

I locali terranei o seminterrati che fossero adibiti ad uso di cucine o stalle, quantunque corrispondenti alle norme del presente Regolamento ed a quelle speciali relative al loro uso, non potranno mai avere spiragli di apertura verso la strada.

Art. 32

Eventuale risanamento del suolo per costruzioni

Qualora la falda di acqua sotterranea si trovasse a meno di metri tre dal livello del suolo sul quale si dovesse costruire, dovrà il proprietario provvedere, oltre che all'isolamento dei muri in elevazione ed alla loro garanzia mediante impiego di appositi materiali speciali e refrattari alla umidità, anche munire l'edificio di scantinati, che non potranno adibirsi ad uso alcuno. L'isolamento dei muri in elevazione è del resto obbligatorio anche dove non vi sia falda d'acqua.

Nel caso che il suolo, destinato alla costruzione, fosse stato precedentemente adibito a deposito di immondizie, letame, materie putrescibili o comunque insalubri, che avessero potuto inquinare il suolo, dovranno, prima dell'inizio dell'opera, essere allontanate le materie nocive ed eseguite tutte le opere necessarie per il risanamento del suolo. L'adempimento di tale prescrizione dovrà essere constatato dal competente Ufficio Comunale con apposito verbale prima dell'inizio della costruzione.

Gli edifici non potranno mai addossarsi ai terrapieni, o roc-

cia, anche se rivestiti da muri di sostegno, ma dovranno rimanere discosti per m. 5,00 almeno, e per tutta l'altezza del terrapieno stesso, salvo le maggiori dimensioni imposte da altre esigenze o norme regolamentari, dalle disposizioni relative ai cortili e così via.

Nel caso che il terrapieno avesse un'altezza inferiore ai metri 5,00, basterà che l'edificio disti dal terrapieno di una quantità eguale all'altezza di questo.

Le suddette condizioni dovranno chiaramente risultare dai documenti esibiti, ed in particolar modo dalla planimetria generale, dalle sezioni e dal progetto di fognatura, richiesto dal precedente art. 2. Tutto ciò che non sia traducibile nei suddetti documenti dovrà risultare da apposita dichiarazione firmata dal proprietario e dall'Ingegnere progettista.

Art. 33

Latrine negli edifici

Ogni edificio dovrà avere un numero sufficiente di latrine collocate in modo da ricevere aria e luce direttamente dall'esterno e fornite di apparecchi a chiusura idraulica, di condutture di smaltimento perfettamente impermeabili, nonché di vaschette a sifone per l'acqua di lavaggio alimentate in maniera abbondante e sicura. Ogni abitazione, studio od ufficio dovrà avere almeno una latrina, di superficie non inferiore a mq. 0,80 ed il pavimento e le pareti di queste, fino all'altezza di m. 1,50, dovranno essere rivestiti di materiale impermeabile e di facile lavatura.

Indipendentemente dall'adozione di tali provvedimenti, le latrine dovranno sempre essere precedute da una antilatrina aerata, al quale scopo potrà consentirsi anche il dimezzamento di altezza della latrina stessa.

Le condutture dovranno avere una posizione per quanto possibile prossima alla verticale, ed in nessun caso discostarsi da questa posizione oltre i 60°; le congiunzioni delle varie diramazioni non potranno mai essere ad angolo retto, ma dovranno comprendere sempre un angolo inferiore a 60° fra le linee affluenti, oppure essere raccordati in curva.

In connessione con le dette condutture si dovrà sempre costruire un tubo di aereazione, di diametro non inferiore ai metri 0,10, comunicante con l'aria esterna al disopra dei tetti a distanza da determinarsi caso per caso dall'Ufficio di Igiene, sia

verticale che orizzontale, dai vani di aerazione dei fabbricati vicini; il tubo di aereazione potrà essere costituito dal semplice prolungamento in alto della condotta di scarico solamente per le condotte prevalentemente verticali.

Le stesse condutture adibite allo smaltimento delle materie fecali e delle acque di rifiuto potranno, dove le fogne pubbliche fossero a sistema promiscuo, servire anche allo smaltimento delle piovane, salvo sempre la indipendenza degli apparecchi, l'apposizione del sifone a piedi delle condotte piovane, la chiusura idraulica per tutte quelle interne, e altre garanzie che fossero imposte dagli Uffici competenti. Inoltre, qualora le condotte piovane dovessero accogliere scarichi di lavandini ed acque comuni non perfettamente pure, dovranno costituirsi con materiali resistenti agli acidi.

In nessun caso saranno consentite latrine che abbiano il loro ingresso nel vano delle cucine, in cui potranno collocarsi solamente gli acquai. Anche le condotte luride, qualora fossero interne, dovranno essere contenute nel racchiuso delle latrine, e mai attraversare le cucine.

Qualora la costruzione avvenisse in zona non ancora fognata, dovrà procedersi prima della sistemazione degli scarichi alla costruzione di appositi pozzi neri secondo i più moderni criteri.

Art. 34

Latrine esterne

Sono assolutamente vietate le latrine in risalto sui muri di facciata.

Art. 35

Ambienti abitabili

Tutti gli ambienti dovranno essere pavimentati con materiale resistente, poco assorbente e non polveroso; nessuno di essi potrà considerarsi abitabile se avesse una superficie inferiore a mq. 8 od alcuna dimensione inferiore a m. 2; la superficie media poi non potrà essere inferiore a mq. 12 fra le stanze di uno stesso appartamento, né la cubatura degli ambienti potrà essere inferiore a mc. 28. Le dimensioni suddette non si applicano agli ingressi, ai corridoi, alle cucine, alle latrine, ai ripostigli ed altri

locali accessori. Ogni ambiente dovrà avere sempre almeno una apertura verso l'esterno con una superficie utile alla illuminazione e ventilazione non inferiore ad un decimo di quella del pavimento né inferiore a mq. 1. Saranno consentiti ambienti senza finestre solo quando almeno una delle due dimensioni sia inferiore a m. 2, ed il locale stesso sia destinato, per costruzione, a servire d'ingresso, di passaggio, o, tutt'al più, di ripostiglio (non più di uno per ogni quattro ambienti principali) con esplicita proibizione di adibirlo ad uso di cucina o latrina.

Le pareti interne ed il soffitto di tutti i locali di un edificio dovranno essere a superficie unita e continua, e di facile pulitura: potranno essere rivestite anche di carta od altro integumento, purché questo sia reso aderente alla parete stessa in maniera stabile e continua.

Per i locali, che alla stregua del presente Regolamento si dovessero ritenere inabitabili, saranno in sede di licenza edilizia prescritte volta per volta le modifiche atte a garantire in modo assoluto la osservanza dei principi di estetica e di igiene.

Art. 36

Licenza di abitabilità

Ogni edificio non potrà essere abitato se non a seguito del rilascio da parte del Sindaco di apposita licenza, avuto riguardo sia alle norme contenute nel presente Regolamento, sia a quelle del vigente regolamento di igiene.

CAPO II

NORME IGIENICO-EDILIZIE PER LA ZONA AD ABITAZIONE ESTENSIVA

Art. 37

Altezza dei fabbricati e dei piani

I fabbricati da sorgere nella zona ad abitazione estensiva non potranno avere più di tre piani, oltre il terraneo, con l'altezza massima di m. 20.

Essi potranno avere i singoli piani di altezza ridotta fino a netti m. 3,50 per il pianterreno e m. 3 per i piani superiori; ma

non potranno mai usufruire della maggiore altezza consentita per ottenere un maggior numero di piani.

Pei locali destinati alla permanenza degli operai valga quanto è sancito nell'ultimo capoverso dell'articolo 17.

Art. 38

Cortili e servizi igienici

Nella zona ad abitato estensivo la superficie dei cortili o spazi comunque circoscritti deve essere pari almeno ad un quarto delle pareti che vi prospettano e la distanza fra due facciate di fronte deve essere almeno uguale all'altezza della facciata più alta; i terranei dovranno essere elevati almeno m. 0,50 sul suolo circostante e sempre muniti di scantinato o di vespaio; ai servizi igienici dovrà provvedersi, salvo che il Comune non abbia già provveduto in maniera più perfetta, con la costruzione di speciali impianti rispondenti alle moderne esigenze e conformi a tutte le norme che fossero dettate da altre disposizioni di leggi o di Regolamenti, generali o speciali, e salvo sempre approvazione dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 39

Sistemazione dei fronti verso le pubbliche strade

Il Comune potrà richiedere che ogni isola venga chiusa a confine della strada con una cancellata su zoccolo di altezza non superiore a m. 1,50, o da muri alti non più di m. 2,50, e decorati con lesene, cornici, fasce, ecc. oppure in pietra da taglio: le divisioni fra gli appezzamenti di un'isola, in quanto visibili dalla strada, potranno essere formate da reti o cancelletti su zoccolo alto non più di m. 1,00, od anche, quando in ciò fossero concordi i proprietari, da siepi in nessun caso più alte di m. 2,00.

Art. 40

Case rurali

Le case della zona estensiva che dovessero sorgere in aperta campagna, lontano e non visibili dalle pubbliche strade e lontano dalle località soggette a valorizzazione più o meno immediata;

che fossero destinate esclusivamente al ricovero temporaneo o permanente dei coloni, delle loro famiglie e degli altri addetti alla coltivazione, nonché al ricovero delle scorte e provviste, costituiranno case rurali propriamente dette, e, pure essendo soggette alle norme igienico-edilizie stabilite per la zona estensiva, saranno anche soggette alle norme seguenti:

a) non potranno avere più di due piani oltre il terraneo;
b) dovranno rispondere a tutte le norme Ministeriali vigenti;
c) non saranno soggette a vincolo alcuno per quanto riguarda la parte architettonica, potendo essere semplicemente intonacate ed imbiancate;

d) potranno avere i terranei in diretta comunicazione con gli spazi scoperti vicini ancorché fossero destinati ad uso di abitazione;

e) potranno accoppiarsi costruttivamente anche a locali destinati a stalla, purché non vi sia comunicazione interna alcuna e siano rispettate tutte le altre norme prescritte dal Regolamento di Igiene;

f) in mancanza di acqua fornita dall'impianto pubblico si avrà facoltà di derivare acqua dal sottosuolo o di costruire cisterne per l'immagazzinamento di acque provenienti da falde di tetto o da terrazze non praticabili. Tali cisterne dovranno essere a profondità di almeno m. 4,00, essere a doppio reparto e munite di filtro; inoltre all'attingimento dell'acqua dovrà procedersi a mezzo di tubazioni e pompe, restando assolutamente vietato l'uso delle secchie e l'apertura relativa.

Indipendentemente da quanto sopra il concessionario sarà tenuto alla osservanza degli obblighi imposti dagli artt. 45 e 47 del Regolamento Generale d'Igiene del lavoro.

Art. 41

Richiamo alle norme generali del Capo I

Tutte le norme contenute nel Capo I, le quali non fossero modificate da quelle contenute negli articoli 37 a 40, si applicheranno anche per gli edifici da sorgere nella zona ad abitazione estensiva.

CAPO III

NORME IGIENICO-EDILIZIE PER I FABBRICATI ESISTENTI

Art. 42

Trasformazione dei fabbricati e tolleranza nell'applicazione delle norme generali

In caso di trasformazione degli edifici esistenti potrà l'Amministrazione, inteso il parere degli organi competenti, autorizzare le trasformazioni comprendenti miglioramenti importanti e reali per quanto non completamente conformi a tutte le prescrizioni del presente Regolamento.

L'Amministrazione potrà, poi, imporre una graduale applicazione del presente Regolamento agli edifici esistenti, quando questi fossero divenuti incompatibili con le condizioni generali di decoro e di igiene sia della Città, sia della zona nella quale sorgessero.

Per la esecuzione delle opere prescritte verrà assegnato un congruo tempo, trascorso inutilmente il quale, si procederà alla chiusura delle abitazioni deficienti, delle quali non sarà più consentita l'abitazione, fino a quando non saranno stati eseguiti i lavori.

Le vecchie case o parti di esse in contrasto con le norme del presente Regolamento, che per ragioni statiche si rendessero inabitabili, dovranno essere abbattute, e non mai integralmente restaurate; tale demolizione verrà disposta dal Comune, e, qualora occorresse, da questo seguita in danno del proprietario. Le nuove costruzioni, che dovessero sorgere al loro posto lungo le vecchie strade, non potranno, salvo congruo arretramento, avere più di tre piani, compreso il terraneo, di altezza minima regolamentare.

Art. 43

Estetica dei fabbricati

Indipendentemente dai miglioramenti che potessero essere imposti alle parti dei vecchi fabbricati esposti alla vista del pubblico, o che avessero a risultare tali in seguito ad abbattimenti, tagli e così via, dovranno le facciate stesse ed i loro accessori (infissi, leggende, ecc.) essere sempre mantenute in buono stato ed in conformità dell'ultimo tipo approvato. In caso contrario potrà il Sindaco imporre la esecuzione dei restauri occorrenti e di quanto altro potesse essere richiesto dall'estetica e decoro della Città, fissando un perentorio di tempo, trascorso inutilmente il quale, saranno applicate le sanzioni del caso, compresa la eventuale esecuzione in danno.

Art. 44

Sistemazione degli angoli rientranti

Qualora le facciate delle case, o delle costruzioni in genere, ed in qualunque tempo eseguite, presentassero angoli rientranti lungo le strade, piazze e spazi pubblici, l'Amministrazione, sentiti gli organi competenti, potrà ordinare ai proprietari i lavori necessari per impedire che tali angoli avessero a ricevere dal pubblico una destinazione contraria all'igiene ed al decoro della Città.

Art. 45

Igiene delle latrine, acquai, ecc

E' in facoltà dell'Amministrazione costringere i proprietari degli edifici esistenti a trasformare o restaurare le latrine, gli acquai, ecc., nonché le relative condutture quando queste fossero mal costruite, mal disposte, mal tenute ed anche quando la sola vetustà costituisca per sé stessa una insufficiente garanzia per l'igiene.

Art. 46

Arretramento rispetto ai cortili

Qualora un fabbricato esistente fosse, in base alle norme del presente Regolamento, suscettibile di sopraelevazione, ma fosse impedito dallo sfruttare tale possibilità per le deficienti dimensioni del cortile, potrà l'Amministrazione consentire, salvo sempre i diritti dei terzi, la sopraelevazione stessa a condizione che, dal lato del cortile, la sopraelevazione si esegua in arretrato per una misura eguale a quella della maggiore altezza non consentita.

TITOLO III

SICUREZZA DEI FABBRICATI

Art. 47

Pericoli relativi alla statica

Fermo restando quanto è detto all'art. 4 per le nuove costruzioni, ogni proprietario è responsabile direttamente della solidità e stabilità del fabbricato. Qualora per denuncia, reclamo od altra causa qualsiasi, il Sindaco avesse motivo di ritenere a suo insindacabile giudizio che un fabbricato o parte di esso minacci rovina, o che si compiano lavori in modo da destare preoccupazioni per la incolumità delle persone, egli potrà ordinare in via di urgenza tutte le opere, i provvedimenti, le precauzioni che fossero ritenuti necessari allo scopo di ovviare al pericolo temuto.

Art. 48

Norme generali di esecuzione

In qualsiasi opera edilizia, principale od accessoria od anche semplicemente decorativa, è obbligatoria la osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati.

Senza pregiudizio della generalità della precedente disposizione, si prescrive in modo particolare quanto segue:

a) è vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi o su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata, tra il ciglio ed il piede degli edifici, adeguata banchina o ritiro;

b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla

roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate;

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni dovranno sempre essere impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno sempre essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi in tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto nei calcoli anche dell'azione del tempo.

d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene;

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

e) le travi in ferro dei solai a voltine o tavoloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere almeno per ogni m. 2,50 resi solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;

f) in tutti i fabbricati deve eseguirsi ad ogni ripiano e al piano di gronda un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm. 20;

g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo nei quali

la temperatura si mantenga per molte ore al disotto di zero gradi centigradi;

h) la manutenzione deve essere accurata in modo che tutte le parti dell'opera non perdano la loro efficienza e conservino quei caratteri di stabilità, di decoro, ed igiene secondo la loro originaria destinazione.

Art. 49

Sicurezza delle scalinate

Ogni vano di scala dovrà essere in facile comunicazione con i passaggi alla strada o verso cortili aperti; se il vano di comunicazione è munito di chiusura, questa dovrà potersi aprire anche dall'interno verso l'esterno, salvo opportune modalità intese a garantire l'osservanza delle norme di cui all'art. 26 del presente Regolamento. L'intera gabbia di scala, i pianerottoli, i rampanti ed i passaggi che vi conducono dovranno essere sostenuti da conveniente armatura ed essere costruiti con materiali resistenti al fuoco.

Le scalinate che ricevono luce dall'alto dovranno avere i vetri del lucernario retinati o comunque infrangibili; se la luce verrà da finestre in giro all'orlo della gabbia, queste dovranno essere facilmente apribili.

Gli edifici ad uso di Ufficio, Albergo, Collegio, ecc. dovranno essere provvisti di almeno due scalinate continue, dalla base alla sommità dell'edificio, in connessione con tutti i piani dell'edificio e opportunamente distanziate fra loro; in tutti gli edifici di qualunque specie dovrà esservi almeno una scalinata per ogni 500 mq. di area coperta, e non saranno consentiti locali destinati a permanenza delle persone i quali distino oltre m. 30,00 (secondo la effettiva necessaria percorrenza) dalla porta che dà sulla scalinata.

Art. 50

Muri tagliafuoco

I fabbricati contigui dovranno sempre essere separati da muri interni, di materiali resistenti al fuoco, prolungati in altezza almeno m. 0,60 al disopra del tetto.

Per materiale resistente al fuoco dovrà intendersi quello

non combustibile, che, nelle dimensioni adottate, opponga alla distruzione ed al passaggio delle fiamme una resistenza per lo meno uguale a quella di una parete di mattoni ordinari di spessore 0,26, o di una parete in cemento armato di spessore m. 0,12.

E' in facoltà dell'Amministrazione determinare, volta per volta, le norme per la suddivisione di stabilimenti industriali in due o più parti separate da strutture a tagliafuoco. Quando, però, parte di un edificio è adibito ad uso industriale e parte ad abitazione, le due parti dovranno essere sempre separate da muri tagliafuoco e le aperture in questi praticate dovranno avere intelaiature e serramenti incombustibili.

Art. 51

Tetti, abbaini, ecc.

Ogni fabbricato deve essere munito di comodi accessi al tetto, in numero di almeno uno per ogni campata compresa fra due muri tagliafuoco; gli abbaini, nel caso che le stanze in cui sono aperti siano abitabili, debbono avere le pareti incombustibili e debbono distare dai muri tagliafuoco, almeno m. 3,00.

Nelle strade o cortili larghi meno di m. 15,00, le gronde debbono essere di materiale resistente al fuoco.

Quando una campata di tetto supera la lunghezza di m. 25,00, essa dovrà essere divisa, mediante muri tagliafuoco, in zone aventi ognuna una lunghezza non superiore a m. 25.

Art. 52

Condotti da fumo

Ogni focolare, camino, fornello, stufa o cucina deve essere munito di un proprio condotto da fumo; ogni condotto deve essere costruito in modo che se ne possa praticare la pulitura. Possono avere un solo condotto comune le cucine, stufe, scaldabagni, ecc., che funzionano esclusivamente a gas. I prolungamenti di detti condotti o fumaioli debbono distare almeno un metro dalla facciata verso spazi pubblici ed essere costruiti in modo da evitare ogni pericolo di caduta.

Inoltre, i condotti da fumo dovranno avere i seguenti requisiti:

a) essere costruiti con materiali incombustibili e non essere permeabili ai gas velenosi, né allo stesso calore;

b) avere le pareti il più che sia possibile lisce;

c) essere provvisti di bocchette a sportelli nei gomiti, nello attraversamento dei sotto tetti e dovunque possa occorrere, restando, però, le aperture protette da chiusura incombustibile ed a perfetta tenuta;

d) essere lontani almeno m. 0,25 da travi o pareti di legno;

e) essere muniti di doppia canna ogni qualvolta debbano attraversare strutture combustibili.

Art. 53

Fumaiuoli industriali

Le macchine termiche, delle quali fosse consentito il collocamento nelle zone centrale e media, dovranno essere munite di apparecchi fumivori e sottostare alle condizioni che saranno imposte caso per caso, per evitare molestie, scosse, pericoli di incendio o di scoppio. I relativi condotti da fumo, ogni qualvolta attraversassero solai, impalcature e simili, dovranno essere difesi da una controcassa, in maniera che resti un conveniente spazio vuoto fra questi e il tubo del fumaiuolo propriamente detto.

Tali fumaiuoli, ed in genere i fumaiuoli industriali, dovranno distare dalla pubblica strada almeno m. 10,00 ed elevarsi sui tetti circostanti in un raggio di m. 30,00 per almeno m. 5,00, salvo le maggiori altezze che, per qualsiasi ragione, fossero imposte.

Il gas di scarico dei motori a scoppio dovrà essere convogliato in apposito condotto fino ad almeno m. 3,00 oltre il termine dei tetti compresi in un raggio di m. 10,00.

Art. 54

Condutture per gas

Il pezzo di attacco della tubazione del gas alla condotta stradale deve poter essere facilmente scoperto e schiacciato nel tratto più prossimo all'ingresso del fabbricato. A tale scopo sarà collocato e mantenuto sopra di esso un apposito indicatore ed in corrispondenza di questo il tubo poggerà sopra un dado di pietra.

I tubi di condotta e tutti gli apparecchi che servono alla distribuzione generale del gas nell'interno dell'edificio fino all'attacco del contatore, questo compreso, dovranno essere costruiti

in ferro od in ottone, e collocati in modo da essere facilmente ispezionabili, ferme restando le norme di cui al capitolo II.

Ove la conduttura sia inaccessibile, essa dovrà essere contenuta in un secondo tubo di un maggiore diametro (almeno cm. uno), aperto ai due estremi, negli attraversamenti interni, e col vano riempito da materiale non poroso in quelli esterni.

Art. 55

Condutture elettriche

Gli impianti elettrici dovranno rispondere alle norme di sicurezza dettate dalla Associazione Elettrotecnica Italiana; per le linee ad alta tensione (300 volts per corrente alternata e 600 per corrente continua) si dovranno osservare anche le norme seguenti:

a) isolamento dei tiranti tanto dalla linea che dal fabbricato al quale si appoggiano;

b) cartello di avviso ben visibile sui pali, mensole, ecc. in luoghi poco frequentati, ma accessibili come per esempio sui tetti;

c) applicazione a detti pali e mensole di mezzi di difesa tali che impediscano di raggiungere il punto pericoloso senza speciale apparecchio;

d) distanziamento dei fili da finestre, tetti e terrazze, sufficiente ad impedire che vengano toccati;

e) collocamento dei conduttori tenuti a differente potenziale, in posizione tale che, cadendo o spezzandosi, non possano toccarsi, interponendo fra essi, ove occorra, un robusto diaframma a rete;

f) collocamento di trasformatori in appositi locali visibili o riconoscibili a distanza;

g) isolamento reciproco fra i conduttori elettrici e quelli del gas.

In tutti i casi, poi, all'ingresso di appartamenti, Uffici, ecc. dovrà collocarsi un interruttore generale di facile manovra.

Art. 56

Apparecchi di riscaldamento

Gli apparecchi di riscaldamento di qualunque specie dovranno essere sempre distanziati ed isolati dalle strutture di materiale combustibile. Ogni caldaia dovrà essere munita di fumaiolo indipendente (1).

Art. 57

Impianti idrici per incendi

Dovranno essere muniti di impianto interno per rifornimento di acqua necessaria all'alimentazione delle autopompe con idranti del tipo adottato nelle pubbliche strade, ma fissi a muro e protetti da vetri murati, gli edifici destinati ad alberghi, collegi, dormitori pubblici, sale di riunione, scuole, cinema, sale da ballo, grandi magazzini di vendita e simili, e gli stabilimenti che impieghino oltre 100 operai, fatta eccezione per le industrie che non impieghino fuoco né materiale combustibile, ogni qualvolta o addirittura qualche singola parte di fabbricato sia separata dalla strada cortili o da altri spazi privati.

Art. 58

Costruzioni in legno

Le costruzioni in legno, od in altro materiale combustibile, sono soggette a norme speciali da determinarsi volta per volta.

(1) Vedi anche il Capitolato speciale per impianti di riscaldamento.

TITOLO IV

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
MANUFATTI DI INTERESSE COLLETTIVO

Cantieri - assiti - ponti - cavamenti - demolizioni - ecc.

Art. 59

Sicurezza di terzi

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme atte a rimuovere ogni pericolo di danno alle persone e alle cose e ad attenuare gli inconvenienti che potessero risentire i terzi durante il periodo della esecuzione stessa.

Art. 60

Occupazione di zone stradali

Qualora occorresse occupare temporaneamente il suolo stradale, dovrà il costruttore richiedere ed ottenere la necessaria licenza ed usare ogni cautela per evitare qualsiasi danno diretto o indiretto ai manufatti dei pubblici servizi, appartenenti ad Enti pubblici o privati, rimanendo responsabile di tutti gli eventuali danni.

La manomissione della pavimentazione stradale potrà consentirsi solo quando gli Uffici competenti non ritengano potersi provvedere altrimenti, ed in tal caso dovrà l'interessato impegnarsi a rispettare l'originario andamento e dare tutte le garanzie che fossero richieste per la perfetta rimissione ad *pristinum* di tutte le opere stradali manomesse o comunque danneggiate, valendosi di appaltatori municipali quando così fosse prescritto, ed attenendosi a tutte le disposizioni speciali che potranno, caso

per caso, impartire i competenti Uffici. Le stesse norme valgono per la messa in opera di puntelli in legno, metallo o muratura (barbacani) che si rendessero necessari per improvvisate esigenze statiche di fabbricati e salvo quanto fosse dovuto al Comune per la tassa di occupazione di suolo o per qualsiasi altro titolo.

Art. 61

Recinzione di cantieri (1)

Nell'esecuzione dei lavori a confine di vie e spazi pubblici dovrà di norma costruirsi un assito che recinga, verso le vie o spazi accessibili al pubblico, il luogo della esecuzione dei lavori, salvo il caso di opere di brevissima durata ed importanza, bastando allora il semplice cartello di avviso.

Al termine dei lavori l'area pubblica che comunque fosse stata impegnata, dovrà essere restituita al pubblico uso perfettamente sgombra e nelle condizioni precedenti.

Art. 62

Assiti

Per la costruzione degli assiti occorrerà ottenere preventivamente dal Sindaco analoga licenza nonché pagare le tasse per occupazione di suolo e le somme eventualmente stabilite a titolo di garanzia. Qualora l'assito possa interessare condutture o cavi aerei, occorrerà preventivamente dimostrare di averne dato avviso alle Ditte esercenti i servizi relativi. Se il recinto comprendesse manufatti inerenti al servizio pubblico, si dovranno adottare disposizioni che ne assicurino il funzionamento ed il libero e pronto accesso in qualsiasi momento, sia dei funzionari e degli agenti del Comune, sia del personale adibito agli altri servizi pubblici interessati. Occorrendo il temporaneo spostamento di qualcuno di tali manufatti, la spesa necessaria allo spostamento ed al ripristino sarà a carico dell'interessato, e da questo anticipatamente versata. Gli assiti dovranno avere un aspetto decente ed essere alti almeno m. 3,50. Le porte dovranno aprirsi verso l'interno ed essere tenute normalmente chiuse; gli spigoli sporgenti dovranno essere attintati secondo le indicazioni dell'Ufficio per tutta la loro altezza e portare sospesa una lanterna a vetri

(1) Vedi in merito le norme sulla prevenzione degli infortuni nelle costruzioni approvate con D. P. 7 gennaio 1956, n. 164.

rossi da tenersi accesa dal tramonto all'alba a cura e spese dell'interessato.

Art. 63

Ponti di servizio in elevazione

Dove non fosse necessaria o non fosse permessa la costruzione di un assito, il ponte di servizio più basso in risalto sulla facciata non potrà trovarsi a meno di m. 4,00 dal piano stradale e dovrà avere il suo piano così perfettamente chiuso da riparare in modo completo lo spazio sottostante.

I ponti di servizio inoltre dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

a) le piantane di altezza oltre m. 8,00 dovranno sempre essere fatte di legni accoppiati per tutta la loro altezza;

b) i ponti praticabili dovranno sempre avere la larghezza di almeno m. 0,50, ed essere completati da un travetto o tavola al piede (lato esterno) e da un corrente a circa m. 1,00 di altezza, sempre sul lato esterno;

c) le scale impiegate fra i ponti dovranno essere rafforzate alla estremità da un tirante a vite che impedisca il divaricarsi dei montanti.

Quanto innanzi rappresenta solo un minimo di garanzia, che non esime il costruttore da alcuno degli obblighi contemplati dalle vigenti leggi sulle assicurazioni per danni, infortuni, ecc. né dalle responsabilità derivanti dal non avere adottato a seconda delle circostanze altre cautele supplementari (1).

Art. 64

Rivestimento esterno dei ponti di servizio

I ponti di servizio sulla strada o spazi pubblici dovranno avere la faccia esterna rivestita di stuoie, graticci od altro che valga a mascherarne la vista; da tale obbligo sono esenti i ponti costruiti per opere di lieve importanza e durata, come intonachi, attintature e simili.

Art. 65

Demolizioni e materiali di risulta

Nelle demolizioni si dovrà procedere in modo da evitare la

(1) Vedi in merito il D.P.R. 7-1-1956, n. 164 sulla Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

caduta dei materiali voluminosi che con lo scuotimento ed altre conseguenze potessero produrre danno ai fabbricati vicini o fastidio alle persone.

Dovrà essere sempre evitata la formazione e diffusione della polvere, sia coprendo i materiali, sia preventivamente bagnandoli o con qualsiasi altro mezzo.

I materiali di risulta dovranno essere calati al suolo nella forma più atta ad eliminare pericoli o fastidi; non rimanere mai accumulati sopra solai alti del piano stradale, ed essere sempre prontamente rimossi e portati a destinazione.

Potrà però, caso per caso, concedersi l'uso di limitate zone di uso pubblico ed esterne agli assiti per temporaneo deposito (fra il tramonto e l'alba) dei materiali, e per le operazioni di carico e scarico, previo pagamento delle tasse relative.

Art. 66

Cavamenti

I cavi non saranno, di norma, permessi se non quando debbano praticarsi lontano dalla sede di strade o spazi pubblici ad una distanza eguale almeno alla loro profondità.

I cavi per fondazione o per altre esigenze, che dovessero necessariamente eseguirsi in confine od in prossimità di spazi pubblici, saranno consentiti solo con la condizione esplicita che il costruttore adoperi tutte le cautele e mezzi atti ad impedire pericolosi franamenti, informando, con lettera raccomandata e con sufficiente anticipo, dei mezzi adottati l'Ufficio Tecnico del Comune e conservando sempre da solo la responsabilità che gli compete, a norma di legge e giusta l'articolo 4 del presente Regolamento.

In giro ai cavi dovrà sempre, verso le aree di uso pubblico, costruirsi uno steccato dell'altezza di m. 2 almeno, anche quando per gli altri lavori non fosse necessaria o non fosse permessa la costruzione dell'assito come all'art. 61.

Art. 67

Interruzione dei lavori

In caso di ritardo o interruzione dei lavori, per le esigenze dei quali fu costruito un assito o comunque occupato suolo pubblico, dovrà il proprietario giustificare presso gli Uffici municipali tale interruzione o ritardo. In caso diverso, decorsi trenta

giorni dalla constatata interruzione dall'inizio di essa, quando fosse già accertato, sarà in facoltà del Sindaco far cessare la concessione e adottare i provvedimenti necessari nel pubblico interesse.

Per i lavori che riguardano intonaco, stucco attintatura di facciate e simili, la concessione sarà revocata in seguito all'interruzione di soli giorni quindici.

In tutti i casi suddetti la revoca sarà comunicata all'interessato con semplice avviso a mezzo di messo comunale, ed importerà l'incameramento di tutte le tasse già corrisposte, nonché l'obbligo della immediata rimissione in pristino dello stato dei luoghi, a cura e spese dell'interessato.

TITOLO V

SERVITU' DI USO PUBBLICO
SORVEGLIANZA — ISPEZIONE

Art. 68

Appoggio di tabelle viarie, mensole, ganci, ecc.

Il Comune ha la facoltà di applicare, per ragioni di pubblico interesse, alle fronti dei fabbricati e delle altre costruzioni di qualunque natura prospettanti sulle vie e spazi pubblici, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali e specialmente:

a) le tabelle portanti i nomi delle vie, piazze ed altri spazi pubblici, e le altre indicazioni utili per la viabilità, per la sicurezza pubblica, per l'igiene, o per la topografia;

b) gli orinatoi;

c) le piastrine ed i capisaldi per le indicazioni altimetriche e per quelle relative a tracciamenti e ad idranti;

d) le mensole, i ganci ed i tubi per la pubblica illuminazione;

e) gli orologi pubblici;

f) i sostegni per fili conduttori elettrici;

g) i quadri per l'affissione;

h) gli avvisatori statici, elettrici, ecc. ed i loro accessori;

i) ogni altro apparecchio che si rendesse necessario per ulteriori esigenze o pubblici servizi.

Tutti gli indicati apparecchi, ad eccezione dei tubi di cui

alla lettera d), dovranno essere sempre tenuti visibili; essi saranno applicati e mantenuti a spese del Comune, nel modo e luogo da esso stabiliti, senza però che rechino danno alle fabbriche o manifesto turbamento al decoro dell'edificio, e senza che il proprietario debba sostenere la spesa per la rimozione ogni qualvolta questa fosse necessaria per migliorare o riordinare l'edificio.

Art. 69

Numeri civici e plateali

Tutte le aperture di passaggio verso vie, piazze, ecc., sia pubbliche che private, debbono essere contrassegnate da targhette con numeri civici nell'ordine e del tipo prescritto.

Il proprietario è tenuto a mantenere tali targhette sempre scoperte e visibili ed a riprodurre il numero relativo sempre in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte, ogni qualvolta queste occupassero la porzione di parete destinata alla targhetta.

Art. 70

Affissione sugli assiti

Il Comune ha la facoltà di avvalersi, senza corresponsione di alcun compenso, delle facce esterne degli assiti, ponti di servizio e simili per il servizio delle affissioni. Tale facoltà deve essere esercitata senza pregiudizio delle esigenze di lavori.

E' però riservata al proprietario della febraccia la facoltà di apporvi, senza pagamento di alcuna tassa, gli avvisi di fitto, di vendita, ecc. relativi alla costruzione, nonché la tabella indicante il costruttore ed il Direttore dei lavori; tali occupazioni non dovranno superare complessivamente un ottavo della superficie disponibile, salvo il caso che questa misuri meno di mq. 16,00, nella quale ipotesi resteranno sempre a disposizione del proprietario e del costruttore spazi della superficie complessiva di mq. 2,00.

Art. 71

Sorveglianza da parte del Comune

I funzionari e gli agenti del Comune dovranno avere sempre libero accesso, senza altra formalità che quella del riconoscimen-

to personale, dovunque vi siano lavori in corso, per sorvegliare il regolare andamento e l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti; i proprietari e gli assuntori dei lavori dovranno avere sul posto ed esibire ad ogni richiesta i tipi approvati, le licenze ed ogni altro documento atto a provare la regolarità del loro operato.

Alla fine dei lavori di rustico il proprietario darà comunicazione al Comune del completamento dei lavori stessi con lettera raccomandata. Il Comune disporrà per le visite in contraddittorio degli interessati, necessarie per l'accertamento della regolarità della costruzione in relazione ai tipi approvati ed alle disposizioni del presente Regolamento, e tutte le altre norme regolamentari e legislative in vigore e per la redazione degli appositi verbali da farsi in doppio originale e sempre a spese dell'interessato. In occasione di tale visita sarà eseguita anche la scelta e l'approvazione dei campioni per l'attintatura.

Analoga procedura sarà eseguita al completamento definitivo della costruzione.

Art. 72

Ispezioni ai fabbricati

I funzionari e gli agenti del Comune potranno sempre accedere ai fabbricati nei quali si eseguissero lavori e procedere alle ispezioni ed accertamenti opportuni nell'interesse pubblico.

Le deficienze rilevate dai funzionari e dagli agenti daranno luogo a regolari ordinanze ingiungenti l'esecuzione di opere e provvedimenti che saranno ritenuti necessari e nei perentori limiti di tempo in esse prescritti. Tali ordinanze non esimeranno gli interessati dal procurarsi le licenze per occupazioni di suolo pubblico, dal pagamento delle relative tasse e spese e dall'osservanza di ogni altro eventuale obbligo a norma delle disposizioni vigenti.

TITOLO VI

COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 73 (1)

Composizione della Commissione

La Commissione Edilizia è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Essa è composta di quattordici membri oltre il presidente, e cioè:

a) da tre ingegneri e da tre architetti, dei quali un ingegnere ed un architetto esperti in urbanistica; b) da un pittore; c) da uno scultore; d) da un costruttore; e) da un proprietario; f) dal Soprintendente ai monumenti o da un suo rappresentante; g) dall'Ingegnere Capo del Comune; h) dall'Ufficiale Sanitario del Comune; i) dal Comandante dei Vigili del Fuoco o da un suo rappresentante.

I componenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono nominati dal Consiglio Comunale. Essi — tranne il componente di cui alla lettera e) — debbono essere iscritti agli albi professionali.

I componenti di cui alle lettere f), g), h) ed i) sono membri di diritto. Il Sindaco potrà, ogni qualvolta lo riterrà necessario, chiamare in seno alla Commissione, per consultazioni in ordine a particolari questioni, professionisti e funzionari che notoriamente si siano occupati e si occupino della materia attinente alle questioni stesse.

(1) Così modificati con deliberazioni consiliari 25-7-1949, n. 3, e 9-3-1950, n. 4, approvate dalla G. P. A. rispettivamente il 5-8-1949, Div. IV, n. 70460, e il 19-4-1950, Div. IV, n. 42782: modifiche approvate con decreto interministeriale 31-3-1952, giusta comunicazione del Ministero dei LL. PP. addì 2-5-1952, Div. XXIII, n. 1370.

Potrà anche chiamare, a seconda dei casi, e sempre per semplice consultazione, cittadini di particolare competenza ed esperienza.

Allo stesso modo deve procedersi negli altri casi previsti dal Regolamento, nei quali occorresse analoga consultazione.

Art. 74 (1)

Durata in carica

I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere rieletti.

In caso di vacanza si procederà a nuova nomina col criterio dell'articolo precedente, per il solo periodo residuo del biennio in corso.

Art. 75

Mancato intervento alle riunioni

I componenti elettivi della Commissione che mancassero, consecutivamente e senza giustificato motivo, tre volte all'adunanza della Commissione, potranno essere considerati rinunciatari e sostituiti con le norme di cui agli articoli 73 e 74.

I membri di diritto dovranno, in caso di assenza od impedimento, delegare un funzionario a sostituirli.

Art. 76

Attribuzioni

La Commissione Edilizia dovrà dare parere:

a) sui progetti di piani regolatori generali o parziali;

b) sui progetti di nuove costruzioni, di ricostruzione, ampliamento e trasformazione di qualsiasi edificio esistente;

(1) Così modificati con deliberazioni consiliari 25-7-1949, n. 3, e 9-3-1950, n. 4, approvate dalla G. P. A. rispettivamente il 5-8-1949, Div. IV, n. 70460, e il 19-4-1950, Div. IV, n. 42782: modifiche approvate con decreto interministeriale 31-3-1952, giusta comunicazione del Minitsero dei LL. PP. addì 2-5-1952, Div. XXIII, n. 1370.

c) sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi nelle vie, piazze, cimiteri ed altre località pubbliche;

d) sui progetti di Enti o privati che importino lavori di qualunque genere ai muri prospicienti su suoli pubblici, o gravati di servitù a favore del pubblico;

e) sui progetti di trasformazione delle facciate di fabbricati prospicienti su suoli pubblici;

f) sulle proposte di nuovi regolamenti edilizi o di modifiche al presente Regolamento;

g) su tutte le altre questioni per le quali, giusta il presente Regolamento, è richiesto il parere della Commissione Edilizia.

Il Sindaco potrà, inoltre, richiedere il parere della Commissione su qualunque progetto o questione che possa comunque interessare la edilizia e l'estetica della Città.

Art. 77

Motivazione dei pareri — Modifica dei progetti

Quando la Commissione Edilizia ritenga di non poter dare il parere favorevole sui progetti presentati, dovrà indicarne i motivi e specificare, quando ne sia il caso, le varianti da apporarsi affinché gli interessati possano, in seguito ad invito del Sindaco, modificare i progetti medesimi.

La Commissione potrà richiedere tutte le indicazioni ed i chiarimenti che crederà opportuno sui progetti di costruzione, ricostruzione od ampliamento; potrà altresì invitare l'autore del progetto per avere informazioni o concordare modifiche.

La Commissione medesima potrà incaricare uno o più dei suoi membri per esaminare sul posto quei progetti per i quali ritenga ciò necessario.

Art. 78

Riunione della Commissione — Votazioni

La Commissione Edilizia si raduna periodicamente almeno una volta la settimana, e straordinariamente, sempre quando il Sindaco lo ritenga necessario.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno sette membri, compreso fra essi, in ogni caso, il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta.

Art. 79

Processi verbali — Decisioni del Sindaco

I processi verbali dell'adunanza della Commissione saranno raccolti in apposito registro a cura del Segretario della stessa, e dovranno riportare oltre i motivi dei pareri dati, le eventuali dichiarazioni dei singoli Commissari.

Dopo la lettura dei verbali, i verbali stessi saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Una copia del parere espresso dalla Commissione dovrà essere allegata alla domanda, proposta, progetto, ecc. per gli ulteriori provvedimenti.

Il Sindaco, preso in esame il parere della Commissione ed esaminati gli atti, prenderà in merito alla domanda le decisioni che riterrà più opportune.

Su ogni esemplare dei progetti o proposte approvati dovrà risultare l'approvazione del Sindaco.

Art. 80

Eventuale astensione dei membri della Commissione

Nel caso in cui alcuno dei Commissari abbia comunque ingerenza od interesse nei progetti sottoposti al parere della Commissione, deve astenersi dal partecipare alle sedute in cui vengono esaminati i progetti medesimi.

Deve parimenti astenersi l'Ingegnere Capo quando si tratti di progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 81 (1)

Indennità

Ai componenti della Commissione che non siano funzionari di pubblica Amministrazione sarà corrisposto un compenso di L. 1.000,00 per ciascuna seduta a cui saranno intervenuti. Tale indennità è ridotta alla metà, e cioè a L. 500,00 per i componenti funzionari di Amministrazioni dello Stato, di Enti pubblici e del Comune e per il Segretario della Commissione. La liquidazione della detta indennità avrà luogo ogni semestre.

(1) Così modificato con deliberazione consiliare 28-5-1951, n. 29, approvata dalla G. P. A. nella seduta dell'11-7-1951, Div. IV, n. 40437.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 82

Contravvenzioni

Riservato sempre ogni altro mezzo di coazione consentito dalle leggi e dai regolamenti in vigore e salve le diverse o maggiori penalità eventualmente comminate per singoli casi da disposizioni particolari, le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono passibili del giudizio contravvenzionale ai sensi degli artt. 106 e segg. del vigente T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e delle altre disposizioni legislative e regolamentari che la integrano o, comunque, vi si riferiscano.

Ben vero, qualora si tratti di opere iniziate o proseguite senza regolare licenza, ovvero condotte in difformità delle prescrizioni della licenza ottenuta, è riservata al Comune, indipendentemente dal procedimento contravvenzionale la potestà di disporre con atto amministrativo la sospensione dei lavori nei sensi e per gli effetti (compresa la eventuale successiva demolizione totale o parziale dell'opera eseguita) di cui all'art. 4 del R. D. 25 marzo 1935, n. 640 (1).

Art. 83

Richiamo a leggi e regolamenti

Indipendentemente dalle norme del presente Regolamento, si intende che dovranno essere osservate tutte le altre disposizioni contenute in leggi e regolamenti generali e speciali, aventi comunque attinenza con le materie indicate negli articoli precedenti.

Per quanto riguarda i locali destinati alle Aziende Industriali, Commerciali ed Agricole e loro dipendenze, si richiama-

(1) Vedi in merito la legge urbanistica in seguito riportata.

no le norme del Regolamento Generale d'Igiene del lavoro approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530 (1).

La vigilanza per l'applicazione di tali norme è esercitata dagli organi e secondo le disposizioni di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del Regolamento predetto.

Art. 84

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore un mese dopo la sua definitiva approvazione.

Le pratiche tuttora in corso all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno uniformarsi alle nuove norme, anche se ciò implichi la necessità di modifiche e di riesame dei progetti già presentati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di concedere in casi speciali, e con apposita deliberazione, per le sole pratiche in corso di cui innanzi, la licenza in conformità delle norme contenute nel precedente Regolamento edilizio; tale facoltà può essere esercitata non oltre il periodo di due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Non sarà concessa alcuna proroga alle licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, che non abbiano avuto esecuzione durante il periodo della loro validità, a meno che dette licenze non rispondano alle norme del Regolamento medesimo.

Art. 85

Revoca del precedente Regolamento e di altre disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intenderanno abrogati:

a) il Regolamento edilizio Comunale approvato con R. D. 14 aprile 1892 ad eccezione della parte relativa ai cimiteri;

b) il Regolamento per la Commissione Edilizia approvato con determinazione 8 ottobre 1926, n. 15;

c) tutte le norme o disposizioni contenute in altri Regolamenti od ordinanze comunali, che risultassero comunque incompatibili con il presente Regolamento.

(1) Sostituito dalle nuove norme approvate con D. P. 19-3-1956, n. 303.

APPENDICE

NORME IGIENICO-EDILIZIE PER I FABBRICATI DA SORGERE NELLE ZONE PANORAMICHE E LUNGO I VERSANTI DELLE COLLINE

Art. 1

*Norme per la costruzione o ricostruzione
di edifici nelle zone panoramiche*

I versanti delle colline visibili dalle linee litoranee e dal Golfo, e ricadenti nel territorio del Comune, fanno parte integrante del panorama di Napoli, e come tali sono soggetti sia alle norme contenute nella legge dell'11 giugno 1922, n. 778 ⁽¹⁾, sia alle disposizioni all'uopo inserite nel presente titolo.

Lungo tali pendici, ad eccezione di quelle che rientrano nella zona centrale, di cui al comma 1) dell'articolo 12, gli edifici non potranno avere una superficie coperta maggiore di mq. 500 né un'altezza di facciata, verso valle, superiore ai m. 20,00 (salvo le maggiori limitazioni di cui appresso) né una lunghezza di facciata inferiore all'altezza effettiva, o superiore al doppio di essa; e dovranno avere tutte le facciate, meno quella rivolta alla collina, quando non sia visibile da spazi pubblici, architettonicamente complete.

Negli edifici suddetti potranno consentirsi le torrette-belvedere, le altane, i ginnacoli e tutte le sopraelevazioni eccedenti il limite suddetto che, oltre ad essere di buona architettura, occuperanno una superficie complessiva non superiore ad un decimo di quella dell'intero fabbricato.

Gli edifici suddetti dovranno, inoltre, distare tra loro in qualunque senso non meno di m. 20,00, da misurarsi orizzontalmente. Essi potranno, sebbene sorti in tempo diverso, addossarsi l'uno all'altro sempre quando il fabbricato risultante dalla unione corrisponda a tutte le prescrizioni del presente articolo.

Potranno, inoltre, sentita la Commissione Edilizia, consentirsi parziali deroghe a quanto innanzi, ogni qualvolta si tratti di edifici aventi speciali caratteri di interesse pubblico o destinati a mascherare fronti scoperti di cava od altre deficienze estetiche; questo però senza mai oltrepassare i limiti fissati per le costruzioni della zona media.

(1) Sostituita dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 in seguito riportata con l'annesso regolamento.

Art. 2

Difesa delle vie panoramiche

E' vietato alzare fabbriche che tolgano amenità e vedute alle vie: Campo di Marte, Capodimonte, Corso Vittorio Emanuele, Mergellina e Posillipo. Il tutto in conformità di quanto disposto dai reali rescritti del 19 luglio 1841; 17 gennaio 1842 e 31 maggio 1853.

Tale divieto dovrà intendersi nel senso che gli edifici, i quali sorgeranno nelle zone immediatamente a valle delle strade stesse, oltre a quanto è prescritto negli articoli precedenti, ed alla distanza regolamentare dal terrapieno, non potranno in nessun punto superare, con le balaustre delle loro terrazze ed i colmarcelli dei loro tetti, la linea discendente dell'orlo del parapetto della strada a monte verso il litorale, con una pendenza del 30%, o quell'altra maggiore pendenza che per condizioni locali risultasse necessaria, salvo le sopraelevazioni limitate come all'articolo 1 della presente appendice.

Tali edifici, entro un raggio di m. 100 dal punto più vicino dalla dominante via panoramica, dovranno sempre essere coperti da terrazze decorosamente sistemate o da tetti a padiglione, e non potranno mai essere sormontati da lastrici senza parapetti od anche da tetti a sole due falde.

Anche le piantagioni a valle dovranno rispettare i limiti di altezza innanzi fissati.

In esecuzione delle vigenti leggi sulla protezione del paesaggio, le stesse disposizioni valgono anche per tutte le altre strade a mezza costa costruite o da costruire.

Art. 3

Difesa delle piantagioni

Nelle zone alberate e lungo i versanti panoramici delle colline sarà proibita la distruzione di gruppi di piante boschive od anche di piante isolate di speciale importanza, o la loro asportazione, ogni qualvolta, a parere degli organi competenti, possa ritenersi che la distruzione o la asportazione abbiano a dare origine a menomazione del panorama. La inosservanza di tale disposizione fa perdere al proprietario il diritto alla costruzione entro un raggio di m. 50,00 dalla zona manomessa: inoltre egli sarà tenuto al ripristino della piantagione secondo le norme che

verranno impartite dalla competente autorità. Potranno, nondimeno, autorizzarsi gli spianamenti che fossero necessari per creare nuovi nuclei abitati in esecuzione di progetti regolarmente approvati, o quando si trattasse di costruire, specialmente lungo il lato verso monte delle vie panoramiche, zone edificabili per edifici isolati e conformi alle prescrizioni dei precedenti articoli, salvo sempre l'obbligo di mascherare i tagli con costruzioni, giardini, nuove piantagioni, ecc., e in conformità delle prescrizioni che saranno insindacabilmente impartite caso per caso dall'Amministrazione, sentita la Commissione Edilizia.

Art. 4

Edifici a valle delle vie panoramiche

E' proibita la ricostruzione di edifici o parte di edifici che per qualunque ragione dovessero crollare, essere demoliti, ecc. qualora le ricostruzioni dovessero risultare in contravvenzione del disposto del precedente articolo 1.

Tale disposizione si applica, beninteso, solo a quella porzione dell'edificio che potesse essere in opposizione alle disposizioni del predetto articolo 1, fermi restando tutti i diritti dei proprietari per la parte che fosse in regola con le citate disposizioni.

NORME REGOLATRICI
DELL'ATTIVITA' COSTRUTTIVA EDILIZIA

Art. 31. — *Licenza di costruzione, Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori*

Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve chiedere apposita licenza al *sindaco* del Comune.

Le determinazioni del *sindaco* sulle domande di licenza di costruzioni devono essere notificate all'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse.

Il committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

Art. 32. — *Attribuzione del sindaco per la vigilanza sulle costruzioni.*

Il *sindaco* esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il *sindaco* ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il *sindaco* non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo

l'ordinanza di sospensione il sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali il sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente art. 29.

Art. 33. — *Contenuto dei regolamenti edilizi comunali.*

I Comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia con le disposizioni contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti il nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio comunale:

- 1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;
- 2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;
- 3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;
- 4) l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
- 5) gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;
- 6) l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
- 7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
- 8) l'aspetto dei fabbricati e il decoro dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
- 9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
- 10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze;
- 11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;

12) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;

13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;

14) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare la osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

Nei Comuni provvisti del piano regolatore il regolamento edilizio deve altresì disciplinare:

la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore;

l'osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore;

la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore.

Art. 34. — *Programma di fabbricazione per i Comuni sprovvisti di piano regolatore.*

I Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonché con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali direttrici di espansione.

Art. 35. — *Termine per uniformare i regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge.*

I Comuni che hanno un regolamento edilizio sono tenuti ad uniformarlo alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (1).

Ove a ciò non sia adempiuto, provvederà di ufficio il prefetto.

(1) Il termine indicato non è stato rispettato a causa degli eventi politici che sono seguiti; le Amministrazioni Comunali stanno ora provvedendo alla revisione dei regolamenti edilizi ed al loro inoltro al Ministero per l'approvazione a mente dell'art. 36.

I regolamenti edilizi emanati anteriormente alla entrata in vigore della legge Urbanistica, ancorché non uniformati come prescritto dall'art. 25 rimangono in vigore in quanto non in contrasto con le norme della legge stessa (Cass. Sez. II, 1° dicembre 1956, n. 4335).

Omissis

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 41. — *Sanzioni penali.*

Salvo quanto è stabilito con l'art. 344 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con la legge 27 luglio 1934, n. 1265, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali d'igiene, si applica:

a) l'ammenda fino a lire quattrocentomila ⁽¹⁾ per la violazione del divieto stabilito nell'art. 28, primo comma, ovvero per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32 primo comma;

b) l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a lire quattrocentomila ⁽¹⁾ nei casi preveduti dall'art. 32, terzo comma, per l'inizio dei lavori senza licenza o per la prosecuzione di essi non ostante l'ordine di sospensione dato dal *sindaco*.

Per le contravvenzioni di cui alla lettera a) è ammessa la oblazione con l'osservanza delle norme stabilite negli artt. 107 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

(1) Il massimo della pena pecuniaria risulta così elevato con legge 12 luglio 1961 n. 603 (G. U. 24 luglio 1961 n. 181).

PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI

Legge 29 giugno 1939, n. 1497

(G. U. 14 ottobre 1939, n. 241)

Art. 1. — Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 2. — Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 delle località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, provincia per provincia, due distinti elenchi.

La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

La Commissione è presieduta da un delegato del Ministero della pubblica istruzione scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio Superiore delle antichità e delle arti, ed è composta:

del soprintendente ai monumenti competente per sede;

del presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.

Fanno parte di diritto della Commissione:

i sindaci dei Comuni interessati;

i rappresentanti delle categorie interessate.

Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante del

Corpo nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.

L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreché nelle Segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Associazioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Associazioni provinciali degli agricoltori e delle Associazioni provinciali degli industriali.

Art. 3. — Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della Soprintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga di avere interesse, può far pervenire alle rispettive organizzazioni sindacali locali reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero della pubblica istruzione entro il successivo trimestre per il tramite delle Soprintendenze.

Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.

Art. 4. — L'elenco delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 1, approvato dal Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Una copia del numero della *Gazzetta Ufficiale* che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun Comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facoltà di ricorrere al Governo che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero della Pubblica Istruzione e il Consiglio di Stato.

Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 5. — Delle località incluse nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Il detto piano se compilato successivamente alla pubblica-

zione dell'elenco, è pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso è depositato nella segreteria dei Comuni stessi affinché chiunque ne possa prendere visione.

Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 6. — Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1, compilato dalla Commissione provinciale, il Ministro per la pubblica istruzione ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.

Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.

Contro la dichiarazione, così notificata, è ammesso il ricorso di cui terzo comma dell'art. 4.

Art. 7. — I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.

Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

E' fatto obbligo al soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.

Art. 8. — Indipendentemente dall'inclusione nell'elenco delle località e dalla notificazione di cui all'art. 6, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà:

1) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge;

2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione degli iniziati lavori.

Art. 9. — Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente s'intende revocato se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la Commis-

sione di cui all'art. 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati.

Il provvedimento stesso è considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione all'interessato.

Art. 10. — Per lavori su cose, né precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle località, né precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art. 8, n. 1, è data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.

Le opere già eseguite sono demolite a spese del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11. — Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero in prossimità delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso articolo, il Soprintendente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgono ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.

Art. 12. — L'approvazione dei piani regolatori o d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto ai fini della presente legge, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 13. — I provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge relativi ai luoghi che interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato devono essere emessi di concerto con il Ministro per le finanze.

I provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito del Demanio pubblico marittimo devono essere emessi di concerto con il Ministro per i trasporti e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il Ministro per i lavori pubblici.

I provvedimenti di carattere generale interessanti le località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo ai sensi del Regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, devono essere emessi di concerto con il Ministro per il Turismo.

Tutti i provvedimenti, infine, che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole Amministrazioni interessate.

Art. 14. — Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose

contemplati dall'art. 1 della presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente Soprintendenza ai monumenti o all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l'Ente provinciale per il turismo.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di ordinare per mezzo del prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge.

E' anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del prefetto che nelle località di cui ai nn. 3 e 4, dell'articolo 1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio a' termini e agli effetti di cui all'art. 20 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 15. — Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal Codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero della pubblica istruzione ritenga più opportuno, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento d'una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà di provvedere d'ufficio il Ministero della pubblica istruzione, per mezzo del prefetto. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro ed è riscossa secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'indennità di cui al primo comma è determinata dal Ministro per la pubblica istruzione in base a perizia degli uffici del Genio civile o della polizia forestale assistiti dal Soprintendente.

Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore e il terzo dal presidente del Tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo è esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito né, facendo il prescritto deposito

delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.

Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti è immediatamente esecutivo.

L'indennità, comunque determinata è riscossa nei modi di cui al comma secondo di questo articolo e affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Art. 16. — Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli.

Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'Ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese della pubblica istruzione, in relazione al gettito dei proventi di cui all'articolo 15 della presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Allo stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o località di cui all'articolo 1, comprese quelle per commissioni, missioni o sopralluoghi ed esclusi i premi di operosità e rendimento.

Art. 17. — Se l'imposizione del vincolo a termini della presente legge, determina un'effettiva riduzione del reddito degli immobili, il possessore può richiedere la variazione dell'estimo dei terreni ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931 numero 1572, ancorché nel Comune sia in vigore il vecchio catasto, ovvero la revisione parziale del reddito dei fabbricati ai sensi dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell'art. 10 della legge 11 luglio 1889, n. 6214, sempreché ricorrano gli estremi previsti dalle disposizioni medesime.

Art. 18. — Le notifiche d'importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 sono da considerare valide a tutti gli effetti della presente legge.

Art. 19. — La legge 11 giugno 1922, n. 778, e ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle della presente legge, sono abrogate.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

29 GIUGNO 1939, N. 1497,

SULLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI

R. D. 3 giugno 1940, n. 1357

(G. U. 5 ottobre 1940, n. 234)

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Ritenuta l'opportunità di un regolamento per l'esecuzione della legge medesima;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Art. 1. — Con il decreto Ministeriale di costituzione della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali sono nominati, oltre che il presidente, il Soprintendente ai monumenti, competente per circoscrizione, il presidente dell'Ente provinciale per il turismo e i rappresentanti, uno per ciascuna categoria, delle Associazioni provinciali dei professionisti e artisti, degli agricoltori e degli industriali.

La scelta del rappresentante degli agricoltori deve cadere su un proprietario, degli industriali su un proprietario di fabbricati. Vice presidente della Commissione è il Soprintendente.

Art. 2. — Le nomine di cui all'articolo precedente hanno la durata d'un quadriennio.

Il presidente, che sia scelto fra i membri del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, non cessa dalla carica se perda tale qualità.

Chi non prenda parte a tre consecutive adunanze della Commissione provinciale può, con provvedimento del Ministro, esser dichiarato decaduto e sostituito sino al termine del quadriennio.

Tutti i componenti della Commissione provinciale possono essere confermati allo scadere del quadriennio.

Art. 3. — La Commissione provinciale ha sede nel capoluogo della Provincia presso l'ufficio della locale Soprintendenza ai mo-

numenti e, ove questi manchi, presso gli uffici della Provincia.

Nel primo caso è segretario della Commissione un impiegato della Soprintendenza, nel secondo un impiegato della Provincia scelto dal presidente.

Art. 4. — Il Sindaco del Comune deve essere convocato a quelle adunanze nelle quali si discute delle bellezze naturali che si trovino nel suo territorio.

I membri aggregati di cui al 5° comma dell'art. 2 della legge sono rispettivamente designati dai competenti Distretto minerario e Associazioni degli artisti e dall'ispettore ripartimentale delle foreste nella cui circoscrizione è compresa la Provincia. Essi sono convocati dal presidente allorché lo richieda la natura degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Sindaco e i membri aggregati hanno voto deliberativo, limitatamente a quegli oggetti che ne determinano la convocazione.

Art. 5. — La Commissione provinciale è convocata dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta del vice-presidente.

Le adunanze della Commissione provinciale sono valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti.

La Commissione provinciale si pronuncia a maggioranza di voti. Prevale, in caso di parità, il voto del presidente.

Art. 6. — Ai membri della Commissione provinciale spetta a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione un'indennità per ogni giornata di adunanza.

Le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno a favore dei membri effettivi o aggregati che risiedono fuori del capoluogo della Provincia sono a carico degli enti, associazioni e amministrazioni da essi rappresentate.

Art. 7. — La Commissione provinciale si pronuncia, in ciascuna adunanza, sugli oggetti posti all'ordine del giorno che è compilato dal presidente d'intesa con il Soprintendente.

Può la Commissione richiedere che altri oggetti siano iscritti all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

Art. 8. — Gli atti della Commissione provinciale si conservano presso la competente soprintendenza ai monumenti.

Ogni adempimento relativo alle pronuncie della Commissione stessa compete al Soprintendente.

Art. 9. — Nel pronunciarsi se uno degli oggetti contemplati dall'art. 1 della legge meriti di essere protetto, la Commissione

provinciale deve conciliare, per quanto è possibile, l'interesse pubblico con l'interesse privato.

Deve poi tener presente, in modo particolare:

1) che fra le cose immobili contemplate dall'art. 1, n. 1, della legge sono da ritenere compresi quegli aspetti e quelle conformazioni del terreno o delle acque o della vegetazione che al cospicuo carattere di bellezza naturale uniscano il pregio della rarità;

2) che la singolarità geologica è determinata segnatamente dal suo interesse scientifico;

3) che a conferire non comune bellezza alle ville, ai giardini, ai parchi concorrono sia il carattere e l'importanza della flora sia l'ambiente, soprattutto se essi si trovino entro il perimetro di una città e vi costituiscano una attraente zona verde;

4) che nota essenziale d'un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

5) che sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre.

Art. 10. — La Commissione provinciale si può pronunciare sulle bellezze così individue (numeri 1 e 2 dell'art. 1 della legge) come d'insieme (numeri 3 e 4 del citato articolo) o mediante un unico elenco o facendo seguire al primo elenco uno o più elenchi suppletivi.

L'elenco appena compilato è trasmesso se si tratta di bellezze individue dal Soprintendente al Ministero affinché questo possa provvedere a sensi dell'art. 6 della legge; è invece pubblicato e depositato a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge stessa se si tratta di bellezze d'insieme.

La trasmissione dell'elenco delle bellezze d'insieme ai Comuni interessati e alle Unioni provinciali dei professionisti e artisti, degli agricoltori e degli industriali, affinché sia pubblicato agli albi rispettivi, è fatta contemporaneamente.

Art. 11. — L'approvazione dell'elenco delle bellezze individue è data dal Ministro con decreto motivato per ciascuna delle cose indicate nell'elenco stesso.

Tale provvedimento deve contenere tutti quei dati che valgono a ben individuare la cosa che si vuole proteggere e deve indicare, altresì, per quanto è possibile, le concrete limitazioni derivanti dal vincolo.

L'originale e una copia del provvedimento sono trasmesse, per la notificazione all'interessato, dal Ministero al Sindaco del luogo, il quale restituisce al Ministero l'originale con la relazione dell'avvenuta notificazione.

Altra copia è trasmessa dal Ministero al Soprintendente affinché provveda alla sua trascrizione presso la conservatoria delle ipoteche, rimettendo poi al Ministero la prova dell'eseguita trascrizione.

Art. 12. — L'elenco delle bellezze d'insieme è approvato dal Ministero con decreto motivato da pubblicarsi integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco stesso.

La trasmissione ai Comuni del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente il decreto e l'elenco suddetti, come pure la trasmissione della relativa planimetria è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro un mese dalla data di pubblicazione del numero predetto.

La soprintendenza comunica al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* all'albo dei Comuni interessati.

Art. 13. — Il ricorso al Governo, consentito dagli artt. 4 e 6 della legge, deve essere presentato al Ministero della pubblica istruzione.

Il competente Corpo tecnico che il Ministro ha l'obbligo di consultare a termini del citato art. 4 della legge, è il Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Può inoltre il Ministro richiedere del loro avviso intorno alle questioni tecniche sollevate dal ricorso, collegi, uffici e istituzioni che abbiano particolare competenza sull'argomento, ma questi avvisi debbono precedere il parere del detto consiglio e del Consiglio di Stato ai quali hanno da essere comunicati.

Art. 14. — Quando siano venute a mancare o a mutare le esigenze che lo avevano determinato, può il Ministro, di sua iniziativa o su domanda degli interessati, togliere o restringere il vincolo, sentita la Commissione provinciale, sia su bellezze individue sia su bellezze d'insieme.

Art. 15. — I progetti di lavori da presentarsi alla soprintendenza a' sensi dell'art. 7 della legge possono limitarsi a rappre-

sentare, mediante fotografie e disegni, l'aspetto esteriore dell'immobile così come si trova e a indicare i dati e le linee essenziali delle opere che s'vogliono intraprendere in modo che sia possibile apprezzare in che cosa precisamente consista la modificazione che quell'esteriore aspetto dell'immobile debba subire per effetto dei progettati lavori.

I progetti sono presentati in triplice esemplare. Uno di essi è conservato dalla soprintendenza, un altro è restituito all'interessato con l'annotazione di approvazione o di ripulsa e il terzo è trasmesso al Ministero.

Art. 16. — Il soprintendente prima di provvedere sui progetti di lavori presentatigli a' termini del precedente articolo può consigliare quelle modificazioni le quali valgono a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere.

Egli può consigliare altresì norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura.

Quando l'entità o la natura dei lavori lo richieda il soprintendente, concessa l'autorizzazione di massima, ha facoltà di richiedere, prima di concedere l'autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i progetti d'esecuzione.

L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Art. 17. — Il divieto di eseguire lavori senza preventiva autorizzazione, contemplato nell'art. 8 della legge, è dato dal Ministero ed è comunicato all'interessato per mezzo del soprintendente.

L'ordine di sospendere i lavori, contemplato nello stesso articolo di legge è dato dal Ministro e trasmesso al prefetto, il quale provvede alla notificazione dell'ordine stesso entro il terzo giorno da quello del suo ricevimento.

Altra copia dell'ordine di sospensione è trasmessa dal Ministero alla competente soprintendenza.

Tanto il divieto di eseguire lavori quanto l'ordine di sospendarli debbono essere motivati.

Art. 18. — Quando ricorrano gli estremi per l'applicazione dell'art. 13 della legge i provvedimenti del soprintendente e del

Ministro contemplati nei due precedenti articoli debbono essere adottati d'accordo con le Amministrazioni interessate.

Art. 19. — Entro trenta giorni dalla notificazione del divieto di eseguire lavori o dell'ordine di sospenderli anche quando sia stato accordato un termine, deve il soprintendente curare che sia convocata la Commissione provinciale affinché questa si pronunci se l'immobile al quale si riferiscono i vietati o sospesi lavori sia da proteggere a' sensi dell'art. 1 della legge.

Entro i successivi dieci giorni il soprintendente comunica al Ministero il parere pronunciato dalla Commissione provinciale.

Art. 20. — Il parere pronunciato dalla Commissione provinciale ai termini del precedente articolo, ove sia favorevole alla imposizione del vincolo è comunicato dal Ministero all'interessato entro il termine di cui all'art. 9 della legge per mezzo del messo comunale.

Art. 21. — I provvedimenti ministeriali che debbono ritenersi revocati a' sensi dell'art. 9 della legge non possono essere rinnovati se il pregiudizio allo stato esteriore delle cose e delle località di cui all'art. 8 della legge stessa non provenga da nuovi elementi che giustificano diversi apprezzamenti.

Art. 22. — La domanda per il rimborso delle sostenute spese a' sensi dell'art. 10 della legge è rivolta al Ministero per il tramite della soprintendenza. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti dimostrativi delle spese e l'elenco riassuntivo del loro ammontare.

Il soprintendente, ottenuto il parere dell'Ufficio del genio civile, fa la proposta di liquidazione al Ministero, cui spetta di provvedere al riguardo.

Art. 23. — I piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge hanno il fine di stabilire:

- 1) le zone di rispetto;
- 2) il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località;
- 3) le norme per i diversi tipi di costruzione;
- 4) la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;

5) le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.

La redazione d'un piano territoriale paesistico è commessa dal Ministro alla competente soprintendenza, la quale vi attende secondo le ricevute direttive, valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni interessati.

Art. 24. — Il piano territoriale paesistico, redatto a norma del precedente articolo, è sottoposto, prima dell'approvazione ministeriale, al parere di una speciale Commissione nominata volta a volta dal Ministro, della quale dovrà far parte un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.

Per la pubblicazione e deposito del piano territoriale paesistico valgono le norme stabilite per le bellezze d'insieme.

Art. 25. — Sia nella zona dei piani territoriali paesistici sia nell'ambito delle bellezze d'insieme, quando sia stato imposto il vincolo ai termini della legge e del presente regolamento, i sindaci non possono concedere licenza di costruzione se non previo favorevole avviso della competente soprintendenza.

Tale avviso può essere provocato direttamente dall'interessato prima di chiedere la detta licenza.

Sono applicabili in materia gli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

Art. 26. — Il Ministro che di sua iniziativa o su domanda degli interessati intenda modificare i vincoli imposti dal piano territoriale paesistico deve consultare la medesima Commissione speciale che diede il parere a' sensi del precedente art. 24 e, ove questa non si possa più convocare, altra Commissione costituita in guisa non diversa.

Art. 27. — Il ricorso al Governo, di cui all'art. 5 della legge, contro il piano territoriale paesistico è presentato al Ministero della pubblica istruzione.

Vale anche per detto ricorso la norma di cui al secondo comma dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 28. — I criteri da seguire nella redazione dei piani regolatori e d'ampliamento dell'abitato debbono essere preventivamente concordati, quanto ai fini della protezione delle bellezze naturali naturali e panoramiche, fra gli uffici interessati e la

locale soprintendenza, al quale li comunicherà al Ministero.

Il Ministero prima di consentire l'approvazione dei piani stessi, potrà udire, ove sembri opportuno, la Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali.

Art. 29. — Gli uffici tecnici delle Amministrazioni governative o locali ai quali compete di pronunciarsi sui progetti dell'apertura di strade, delle condotte per impianti industriali e delle palificazioni contemplate dall'art. 11 della legge, debbono chiedere il prevenuto avviso del soprintendente.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle palificazioni delle linee telegrafiche e telefoniche.

Art. 30. — I provvedimenti a termini della legge e del presente regolamento quando si riferiscono all'apertura o all'esercizio di cave sono adottati previo avviso dell'Ufficio minerario distrettuale; quando si riferiscono a impianti industriali sono adottati di concerto col Ministero dell'industria e commercio.

Art. 31. — Nell'esercizio delle facoltà di cui al primo e secondo comma dell'art. 14 della legge dovrà essere sentito l'avviso del competente ufficio dell'Azienda autonoma statale della strada.

Art. 32. — Il soprintendente nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 14 della legge può richiedere al proprietario d'un fabbricato che sia dato alla facciata di esso un diverso colore.

Ove il proprietario non soddisfi entro il termine d'un anno la richiesta del soprintendente, questi ne riiferisce al Ministero.

L'ordine del Ministero conterrà l'ingiunzione che debba essere eseguito entro un termine, non inferiore ai sei mesi.

Art. 33. — Il Ministero nel fissare la misura dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 della legge può consentire che essa sia pagata in un congruo numero di rate bimestrali.

Art. 34. — Per l'applicazione dell'art. 17 della legge, i competenti organi finanziari richiedono l'avviso del soprintendente.

Disposizioni transitorie

Art. 35. — Gli impianti pubblicitari situati nell'ambito o in prossimità delle zone protette ai sensi della legge saranno man-

tenuti sino alla scadenza della rispettiva concessione salvo quelle immediate rimozioni che in via eccezionale il Ministro per la pubblica istruzione reputi necessarie.

Art. 36. — Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento saranno costituite le Commissioni provinciali di cui all'art. 2 della legge.

INDICE

Regolamento edilizio del Comune di Napoli

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Oggetto del presente Regolamento	pag. 5
» 2. - Richiesta di licenza e documenti relativi	» 6
» 3. - Firma delle richieste e dei documenti	» 8
» 4. - Responsabilità e direzione dei lavori	» 9
» 5. - Rilascio o rifiuto della licenza	» 9
» 6. - Lavori che possono iniziarsi od eseguirsi senza licenza	» 10
» 7. - Licenze per gruppi di fabbricati e lottizzazione di suoli	» 11
» 8. - Carattere e validità delle licenze	» 11
» 9. - Opere eseguite senza licenza od in difformità	» 12
» 10. - Capisaldi per edifici a confine di pubbliche strade	» 13
» 11. - Rinvenimento in occasione di demolizioni, scavi, ecc.	» 13

TITOLO II

NORME IGIENICO-EDILIZIE PER LE COSTRUZIONI NUOVE
E PER I FABBRICATI ESISTENTI

Art.12. - Divisione del territorio comunale in zone	pag.15
---	--------

CAPO I

*Norme igienico-edilizie per le nuove costruzioni
nelle prime due zone*

Art.13 - Altezza degli edifici	pag.16
» 14. - Altezza di conguaglio degli edifici	» 17
» 15. - Altezza di edifici in angolo delle strade	» 17
» 16. - Altezza di edifici in casi speciali	» 18
» 17. - Altezza dei piani	» 19

Art.18. - Edifici arretrati rispetto alla strada	pag.19
» 19. - Edifici prospettanti su suoli privati	» 20
» 20. - Spazi privati a confine di strade	» 21
» 21. - Copertura degli edifici, terrazze, spanditoi e smaltimento delle piovane	» 22
» 22. - Cortili e pozzi di luce	» 23
» 23. - Vestiboli e scale - Ascensori	» 24
» 24. - Terranei	» 25
» 25. - Estetica degli edifici	» 25
» 26. - Ornati ed infissi	» 26
» 27. - Sporti delle facciate: balconi, cornici, ecc.	» 26
» 28. - Pensiline, fanali, ecc.	» 27
» 29. - Insegne, tabelle	» 28
» 30. - Opere esterne vietate	» 28
» 31. - Finestre nei locali interrati	» 29
» 32. - Eventuale risanamento del suolo per costruzioni	» 29
» 33. - Latrine negli edifici	» 30
» 34. - Latrine esterne	» 31
» 35. - Ambienti abitabili	» 31
» 36. - Licenza di abitabilità	» 32

CAPO II

Norme igienico-edilizie per la zona ad abitazione estensiva

Art.37 - Altezza dei fabbricati e dei piani	pag.32
» 38. - Cortili e servizi igienici	» 33
» 39. - Sistemazione dei fronti verso le pubbliche strade	» 33
» 40. - Case rurali	» 33
» 41. - Richiamo alle norme generali del Capo I	» 34

CAPO III

Norme igienico-edilizie per i fabbricati esistenti

Art.42. - Trasformazioni dei fabbricati e tolleranza nell'applicazione delle norme generali	pag.35
» 43. - Estetica dei fabbricati	» 36
» 44. - Sistemazione degli angoli rientranti	» 36
» 45. - Igiene delle latrine, acquai, ecc.	» 36
» 46. - Arretramento rispetto ai cortili	» 37

TITOLO III

SICUREZZA DEI FABBRICATI

Art.47. - Pericoli relativi alla statica	pag.39
» 48. - Norme generali di esecuzione	» 39
» 49. - Sicurezza delle scalinate	» 41
» 50. - Muri tagliafuoco	» 41
» 51. - Tetti, abbaini, ecc.	» 42
» 52. - Condotti da fumo	» 42
» 53. - Fumaiuoli industriali	» 43
» 54. - Conduzze per gas	» 43
» 55. - Conduzze elettriche	» 44
» 56. - Apparecchi di riscaldamento	» 45
» 57. - Impianti idrici per incendi	» 45
» 58. - Costruzioni in legno	» 45

TITOLO IV

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MANUFATTI DI INTERESSE COLLETTIVO

cantieri, assiti, ponti, cavamenti, demolizioni, ecc.

Art.59. - Sicurezza dei terzi	pag.47
» 60. - Occupazione di zone stradali	» 47
» 61. - Recinzione di cantieri	» 48
» 62. - Assiti	» 48
» 63. - Ponti di servizio in elevazione	» 49
» 64. - Rivestimento esterno dei ponti di servizio	» 49
» 65. - Demolizioni e materiali di risulta	» 49
» 66. - Cavamenti	» 50
» 67. - Interruzione dei lavori	» 50

TITOLO V

SERVITU' DI USO PUBBLICO, SORVEGLIANZA, ISPEZIONI

Art.68. - Appoggio di tabelle viarie, mensole, ganci, ecc.	pag.53
» 69. - Numeri civici e plateali	» 54

Art.70. - Affissione sugli assiti	pag.54
» 71. - Sorveglianza da parte del Comune	» 54
» 72. - Ispezioni ai fabbricati	» 55

TITOLO VI

COMMISSIONE EDILIZIA

Art.73. - Composizione della Commissione	pag.57
» 74. - Durata in carica	» 58
» 75. - Mancato intervento alle riunioni	» 58
» 76. - Attribuzioni	» 58
» 77. - Motivazione dei pareri. Modifica dei progetti	» 59
» 78. - Riunioni della Commissione; Votazioni	» 59
» 79. - Processi verbali. Decisioni del Sindaco	» 60
» 80. - Eventuale astensione dei membri della Commissione	» 60
» 81. - Indennità	» 60

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.82. - Contravvenzioni	pag.61
» 83. - Richiamo a leggi e regolamenti	» 61
» 84. - Entrata in vigore del Regolamento	» 62
» 85. - Revoca del precedente Regolam. e di altre disposizioni	» 62

APPENDICE

NORME IGIENICO-EDILIZIE

PER I FABBRICATI DA SORGERE NELLE ZONE PANORAMICHE
E LUNGO I VERSANTI DELLE COLLINE

Art. 1. - Norme per la costruzione o ricostruzione di edifici nelle zone panoramiche	pag.65
» 2. - Difesa delle vie panoramiche	» 66
» 3. - Difesa delle piantagioni	» 66
» 4. - Edifici a valle delle vie panoramiche	» 67
Legge urbanistica (stralcio)	» 69
Protezione delle bellezze naturali - Legge e regolam.	73-79

FINITO DI STAMPARE IL 25 LUGLIO 1965
ARTE TIPOGRAFICA ALFONSO INTRAVAJA - NAPOLI